

COMMISSIONE VII
LAVORI PUBBLICI

VI.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 10 FEBBRAIO 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BELLIARDI

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	65
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri. (276)	65
PRESIDENTE	65, 69
LONGONI, <i>Relatore</i>	66, 69
PACATI	67, 68
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	68, 69
DE VITA	69
TERRANOVA RAFFAELE	69
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Tariffa professionale degli ingegneri e architetti. (263)	90
PRESIDENTE	90, 94, 120, 122
CACCIATORE, <i>Relatore</i>	90, 93, 120, 121
PACATI	92
PERLINGIERI	92, 94
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	94, 121
AMENDOLA PIETRO	120, 121, 122
RICCIO	120, 122
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	122

La seduta comincia alle 10,15.

Sono presenti:

Amendola Pietro, Babbi, Belliardi, Bernardinetti, Bontade Margherita, Cacciatore, Carcaterra, Carratelli, Ceravolo, Cortese, De Vita, Ferrarese, Garlato, Gotelli Angela, Guariento, Leonetti, Longoni, Marconi, Mastino Gasumino, Messinetti, Negrari, Pacati, Perlingieri, Pirazzi Maffiola, Riccio Stefano, Stuani, Tambroni, Terranova Corrado, Terranova Raffaele.

Interviene alla seduta il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Camangi.

CARCATERRA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bennani, Cavinato, Girolami e Turco.

Discussione del disegno di legge: Tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri. (276).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri.

Il disegno di legge è stato approvato dalla VII Commissione del Senato.

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1949

L'onorevole Longoni ha facoltà di svolgere la sua relazione.

LONGONI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, credo che alcune note chiarificatrici possano sintetizzare lo spirito che ha mosso il Ministero di grazia e giustizia e il Ministero dei lavori pubblici, di concerto con le categorie interessate, ad aumentare gli onorari per le prestazioni professionali dei geometri.

La tariffa risaliva al 1932; fu molto opportunamente riveduta, corretta ed ampliata nel 1935, precisamente col decreto ministeriale del 14 luglio di quell'anno.

Ora, se noi dovessimo qui dilungarci ad esaminare i 65 articoli comprendenti le suddivisioni di questa tariffa nelle sue singole voci, io penso, modestamente, che faremmo un lavoro inutile, in quanto dovremmo anzitutto aprire una discussione preliminare: e cioè se siamo d'accordo con lo spirito che ha mosso i Ministeri interessati e il Consiglio nazionale dei geometri all'aumento di queste tariffe nella proporzione di venti volte per quanto riguarda gli onorari fissi (a vacanza o a misura), e di 30-35 volte per quello che riguarda gli onorari a percentuale, a valore.

Qualcuno potrà obiettare che in rapporto al costo della vita questi aumenti non sono adeguatamente perequati; però, se si tiene conto — e chi ha una certa esperienza in proposito, potrà darmene atto — che mai, o quasi mai, si può ottenere la liquidazione della parcella dal cliente in base alla tariffa, per cui i geometri (e anche gli architetti e gli ingegneri, per i quali esiste un progetto di legge analogo), che hanno dei rapporti di lavoro con delle grandi aziende anche a carattere nazionale, devono quasi sempre addivenire a delle transazioni, e se si tiene conto anche che le tariffe sono esigue, bisogna concludere, a mio avviso, che questo aumento costituisce già un passo avanti. Quindi, data l'urgenza del provvedimento e tenuto conto dei solleciti che le categorie interessate fanno a noi e ai Ministeri competenti in proposito, ritengo che, accettate le percentuali d'aumento nelle misure sopra indicate, potremmo senz'altro approvare l'articolo unico del disegno di legge e passare, se vogliamo, brevemente all'esame di quei 65 articoli che costituiscono la tabella tariffaria, anche se, ripeto, noi possiamo trovare una certa sperequazione fra il costo della vita e le parcelle che andiamo ad approvare.

E ciò, tenendo presente — come ha già detto l'onorevole Presidente — che questo disegno di legge è già stato approvato dal

Senato e che il Relatore del Senato ha già posto i medesimi quesiti, che la Commissione del Senato ha superato considerando l'urgenza del provvedimento, le necessità delle categorie interessate e anche i rapporti che sono intercorsi tra il Consiglio Nazionale dei geometri, il Ministero di grazia e giustizia e quello dei lavori pubblici, e che hanno avuto una durata di quasi due anni.

Bisogna considerare anche che la richiesta di aumento delle tariffe è stata fatta dal Consiglio nazionale dei geometri nel 1946; ma le trattative sono state così laboriose — ed è logico che dovesse essere così, anche perché penso che un Ministero non possa mai fare un disegno di legge di questo genere, senza averlo concertato con le categorie interessate — che si sono protratte per due anni. A riprova di quanto affermo, esistono alcuni documenti, che l'onorevole Sottosegretario potrà eventualmente produrre: cioè delle lettere del Consiglio nazionale dei geometri, in cui viene esposta la situazione, e si chiede appunto l'aumento di venti volte, anziché di 6-7, come inizialmente proposto nel 1946, degli onorari fissi. Questo aumento è stato accettato. V'è poi la parte degli onorari a percentuale, aumentati, come ho detto, di 30-35 volte. In questa parte vi sono delle posizioni di notevole vantaggio. Farò un esempio per chiarire un po' questa situazione non troppo familiare a molti nostri egregi colleghi trattandosi di tariffe di competenza strettamente professionale, di categoria, di specialità, diciamo così. Vediamo per esempio la divisione di un ettaro in quattro parti: operazione che può comportare, sul luogo e a tavolino, circa un'ora e mezzo, due di lavoro: l'onorario minimo è di 5 mila lire!

Io credo, quindi, che in questa tariffa dobbiamo considerare anche le possibilità di compensazioni. Dovremmo dire poi anche che molti professionisti hanno la possibilità di fare dei contratti fissi, specie con grandi aziende, con determinati complessi industriali. E qui si può parlare pertanto di una condizione di particolare favore.

Comunque sia, premesso che noi adesso variamo questa legge per le necessità urgenti che hanno le categorie interessate (in quanto troppe parcelle non sono state ancora liquidate, in attesa di questi adeguamenti), possiamo anche auspicare che, in prosieguo di tempo, sia possibile rivedere eventualmente qualche voce di questo tariffario generale, tenendo presente però che ciò che è stato fatto per i geometri, è stato fatto e già appro-

vato anche per gli ingegneri, e tenendo presente ancora, che nella vita pratica la tariffa nazionale non è mai rispettata. Se noi dovessimo aumentare ancora queste tariffe, probabilmente correremmo il rischio che esse verrebbero messe da parte, come avviene purtroppo in molte zone del nostro Paese, dove si ricorre a vie intermedie, creando poi i ben noti inconvenienti al catasto e provocando confusioni dovute al fatto che persone non qualificate e non autorizzate fanno perizie, divisioni e stime, non conoscendo magari neanche i termini del problema.

In ordine a quest'ultima considerazione, dico però che, in prosieguo di tempo, si potrà anche invitare il Governo ad adeguare queste tariffe, in quanto, specie per certe stime, per certi impegni, il professionista incaricato ha una responsabilità verso il catasto che può durare anche fino a cinque anni.

Tutto sommato, per non tediare troppo, invito la Commissione ad approvare questo disegno di legge, considerando che il Consiglio Nazionale dei geometri ha già approvato le tariffe e considerando anche l'urgenza di questi professionisti di avere la possibilità di applicare queste tariffe, opportunamente adeguate, dato che molte parcelle, in attesa di questo provvedimento, giacciono insolute.

PACATI. Sull'importanza di varare questa legge nessuno discute: è una necessità assoluta; né io voglio entrare nel merito; soltanto voglio fare alcuni rilievi. Sarebbe stato opportuno, a mio avviso (e non so come questo che sto per dire avrebbe potuto entrare nello spirito della legge) che la legge desse sul piano nazionale un'intelaiatura generica alla tariffa, senza specificare, con quella rigidità sostanziale con cui lo ha fatto, le singole voci. E ciò perché fra zona e zona, fra provincia e provincia e talvolta nella stessa provincia fra le diverse zone, gli oneri che gravano sugli studi professionali sono di natura completamente diversa, e così pure gli impegni. C'è una considerazione da fare, ed è questa: che il carattere del lavoro del libero professionista è aleatorio, fluttuante; non è un impegno sicuro come può essere quello dell'impiegato. La tariffa prevede onorari che sono uguali tanto per coloro che hanno degli impegni fissi, come per coloro che hanno degli impegni aleatori. La differenza qui, invece, è veramente sostanziale e di notevole importanza. Nel mentre la tariffa per gli impegni fissi potrebbe essere anche inferiore alle percentuali stabilite dalla legge, per gli studi professionali con lavoro a carattere aleatorio, che indubbiamente si vengono a tro-

vare in condizione di inferiorità, essa è troppo bassa. Non è possibile, infatti, che, con le attuali spese telefoniche, di impiego, elettriche, ecc. e con le attuali necessità tecniche, un professionista riesca, con questa tariffa, ad esercitare con quel minimo di dignità che la professione richiede.

Bisogna considerare, indubbiamente, che le trattative sono durate un paio d'anni, che la tariffa è stata accettata dal Consiglio Nazionale dei geometri, ecc. Comunque, si dice, c'è anche la parte nelle tariffe che è a discrezione, sulla quale si può giocare. Si dice che la tariffa all'atto pratico non è sempre impegnativa; però noi sappiamo che i maggiori lavori, attualmente, sono quelli per gli enti pubblici: le parcelle per questi lavori vengono liquidate dai collegi degli Ordini e quindi, nella liquidazione, la Commissione esaminatrice delle parcelle deve attenersi alla tariffa stessa: e non è vero che vi sia quella libertà che si crede.

Poi vi è un'altra considerazione: l'onorevole Relatore ha detto che, per esempio, per la divisione di un ettaro di terreno in quattro parti, lavoro che richiede fra rilievi e studi un'ora e mezzo o due ore, è fissata un'aliquota di 5000 lire, quindi più che sufficiente. Premetto che io sono ingegnere e che quindi non parlo da geometra, ma osservo che bisogna considerare che fare una divisione sul terreno non è sempre un lavoro facile, perché vi possono essere dei contrasti da superare, il terreno può essere di difficile accesso, ecc. e quindi il lavoro può richiedere anche una, due o tre giornate. Ci sarà un caso su dieci, almeno, in cui il compenso di 5000 lire non sarà sufficiente.

Pertanto, se si potesse far entrare nella legge il principio di lasciare facoltà ai Consigli dell'ordine di variare, in più o in meno, i parametri della presente tariffa, per una aliquota del 10 per cento, in relazione alle situazioni locali e al carattere degli studi tecnici, io penso che sarebbe una buona norma.

Non so se sia possibile introdurre questo emendamento tanto nella tariffa dei geometri che in quella degli ingegneri; penso che indubbiamente il problema sarà già stato sollevato anche al Senato, perché è talmente lapalissiano che non può essere affiorato soltanto alla mia mente. Ad ogni modo sarebbe opportuno che si potesse far entrare questo concetto nel provvedimento, perché darebbe un certo respiro e una maggiore sicurezza. L'affermazione di un principio di questo genere risponde in fondo a criteri di giustizia e di

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1949

equità, appunto per le differenze esistenti fra gli studi situati in particolari zone e quindi particolarmente costosi e altri studi che invece tali oneri non devono sopportare.

Questi sono i pochi rilievi che io faccio al disegno di legge.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non ho nulla da aggiungere a quanto ha detto l'onorevole Relatore. La considerazione che mi pare la più decisiva è che queste tariffe, in definitiva, vengono a noi legislatori, diciamo, come il frutto di un accordo già realizzato con le categorie interessate. In regime corporativo i contratti di lavoro avevano automaticamente valore di legge; per queste tariffe, invece, c'è bisogno di una norma di legge: ed ecco lo scopo dell'attuale progetto: dare una consacrazione giuridica, direi, a questo accordo fra le categorie e i Ministeri interessati.

Mi sembra quindi, tenuto presente questo presupposto, vorrei dire, che non dovremmo stare ad esaminare partitamente e particolarmente le tariffe, perché ci troveremo inevitabilmente di fronte a questo scrupolo di coscienza, se non altro; che, apportando noi eventuali modifiche alle singole voci, dovremmo ritornare di fronte alle categorie interessate per sentire il loro parere. E così ricominceremo da capo tutto il lavoro. Poiché queste tariffe sono frutto di lunghi studi e di un'accurata elaborazione degli organi rappresentativi delle competenti categorie interessate, io penso che possiamo senz'altro approvarle.

PACATI. Io desidererei il parere dell'onorevole Sottosegretario riguardo alla proposta di emendamento che lascia facoltà ai Consigli dell'Ordine di variare in più o in meno i parametri della presente tariffa, in relazione a particolari situazioni locali e al carattere degli studi tecnici.

LONGONI, *Relatore*. Vorrei assicurare l'onorevole Pacati che il Collegio nazionale dei geometri ha esaminato queste situazioni e le ha esaminate, proprio, particolarmente in relazione alle differenziazioni ambientali delle varie zone; però le ha esaminate in ordine, anche, alle differenziazioni che passano tra una firma e l'altra. Non so se mi sono spiegato bene: tra l'uomo che è arrivato e quello che continua a fare l'anticamera, pur avendo, magari, capacità superiori a colui che ha una firma di un certo riguardo.

È necessario anzitutto tener presente che, dopo tutto il periodo inflazionistico, dal 1943 al 1949, questi poveri professionisti si trovano in condizioni disperate e con l'urgenza,

quindi, di varare subito questa legge. Prego gli onorevoli colleghi di considerare che c'è tutto un aspetto di sistemazione. Il Collegio dei geometri cerca di sistemare certe situazioni che si creano, date le necessità di questi vari professionisti i quali sono, spesso, costretti a fare dei contratti fissi. Questo è il punto. Quando in pratica noi sappiamo che le parcelle che sono presentate a firma più modesta vengono sempre decurtate, mentre ci può essere, per un'altra firma, un adeguamento per altre vie, io dico: poniamo una tariffa ragionata, rispettiamola e consacriamola con un crisma di legge. Ciò non permetterà a coloro che chiamo « gli arrivati » di tenere il monopolio e ai giovani professionisti di rimanere sempre a fare l'anticamera.

La situazione è critica e quanto io dico per i geometri potrà essere ripetuto per gli ingegneri.

Io credo che dovremmo approvare questa legge perché il Collegio nazionale, ha già considerato tutti questi pro e contro ed ha trovato necessario varare subito questa legge per evitare certe speculazioni che, evidentemente, mortificano la categoria.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ritengo utile dare alcuni chiarimenti a maggior tranquillità dei colleghi.

La Commissione del Senato ha già esaminato a fondo queste questioni ed ha apportato modificazioni abbastanza importanti che erano richieste oltre che dagli interessati da considerazioni di praticità. Per esempio, il Ministero del tesoro aveva richiesto di inserire nell'articolo 26 della tariffa (premesse che la tariffa era stata modificata nel suo meccanismo numerico in modo che l'onorario a percentuale venisse, tenuto conto della svalutazione della moneta, a risultare di circa 35 volte in media) una clausola che stabiliva che in nessun caso gli onorari a percentuale potevano risultare superiori a 35 volte rispetto a quello che sarebbe spettato ai professionisti per una identica prestazione in base alla tariffa del 1935.

Evidentemente, è facile rendersi conto della quasi impossibilità pratica di applicare una norma di questo genere in quanto ciò avrebbe portato, per lo meno, alla necessità di fare due valutazioni dell'importo del lavoro, cioè due preventivi, due stime del lavoro stesso; una in base ai prezzi del 1935, ammesso che questi prezzi potessero essere determinati e accertati in maniera precisa, ed una ai prezzi correnti; e, poi, fare la verifica per vedere, se applicando le tabelle

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1949

delle tariffe, ci fosse stato il rapporto di 35 o se questo rapporto, viceversa, fosse stato superato.

È bastata questa considerazione per convincere la Commissione del Senato a sopprimere questa norma e ciò in contrasto anche con il desiderio del Ministero del tesoro.

Per questa che era una iniziativa dei Dicasteri che si interessano all'argomento, la Commissione del Senato — e con questo non voglio dire che la Commissione della Camera debba prendere per buono quello che ha fatto la Commissione del Senato — è già intervenuta ed ha apportato quelle modificazioni che si sono ritenute opportune.

Spero che questa maggiore precisazione possa tranquillizzare ancora di più i colleghi ed indurli a proseguire nell'approvazione di questo disegno di legge.

DE VITA. Onorevole signor Presidente, onorevoli colleghi, prima di passare alla votazione dell'articolo unico, desidererei avere un chiarimento sulla portata dell'articolo 57 della tariffa allegata, in ordine alla classifica delle costruzioni. Mi pare che vi sia una delimitazione di competenza tra gli ingegneri e i geometri.

Per quanto riguarda la categoria I: « Costruzioni rurali, modeste costruzioni civili, edifici pubblici per comuni fino a dieci mila abitanti », è sorta controversia sulla portata della dizione « modeste costruzioni civili ». Fra le organizzazioni sindacali interessate la questione è stata diverse volte discussa ma, a quanto mi risulta, non è stata ancora risolta.

Per quanto riguarda la lettera C): « Costruzioni asismiche a due piani senza ossatura in cemento armato », desidererei richiamare l'attenzione dell'onorevole Sottosegretario sul fatto che i geometri diplomati fino ad una certa data, sono stati abilitati a progettare e costruire edifici in cemento armato.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Debbo dire al collega De Vita che non è in sede di tariffe che si può sollevare una questione di tal genere: è in tutt'altra sede.

DE VITA. Desidero sapere cosa si debba intendere per « modeste costruzioni civili ». Le case costruite nei centri minori del mezzogiorno sono « modeste costruzioni » o non lo sono? In provincia di Trapani, per esempio, tutte le costruzioni private sono « modeste costruzioni ». La questione è sorta e ha dato luogo ad una controversia fra il

sindacato dei geometri e quello degli ingegneri. Ritengo che la questione debba restare impregi dicata.

CAMANGI, *Sottosegretario per i lavori pubblici*. Insisto nella mia pregiudiziale. Non è possibile, in sede di tariffe, entrare in questo argomento: è materia del Regolamento della professione dei geometri e degli ingegneri.

A titolo d'informazione soltanto potrei dire al collega De Vita che il Regolamento della professione dei geometri, approvato con decreto 11 febbraio 1929, n. 274, chiarisce tale questione.

TERRANOVA RAFFAELE. Alle preoccupazioni giustamente sollevate dall'onorevole De Vita si può rispondere che vi è la legge sulle costruzioni del 1937 e che mi pare sia stata aggiornata nel 1939. In questa legge si stabilisce quali sono le opere di esclusiva competenza degli ingegneri, e quelle che possono essere fatte dai geometri. Inoltre, in ogni comune vi è un Comitato comunale per l'edilizia, presieduto da un funzionario dell'Ufficio tecnico erariale, che deve stabilire se una casa sia di lusso, di uso civile o sia una casa rurale. Dunque, si può sempre vedere, per quanto riguarda la perizia, quando spetti all'ingegnere o al geometra.

LONGONI, *Relatore*. Vorrei dare un ultimo chiarimento. Intanto devo ringraziare il collega De Vita, il quale ha effettivamente toccato un tasto che è assai delicato per le categorie interessate, poiché non vi è dubbio che i geometri, per quanto riguarda le competenze, sono un po' insoddisfatti. Tuttavia, sono d'accordo con l'onorevole Sottosegretario di Stato che questa non è la sede per esaminare la questione, perché vi sono contrasti molto particolareggiati che, purtroppo, devono essere oggetto di dibattito tra le categorie interessate, e mi auguro che possano essere risolti presto. In questa sede il nostro compito si limita all'approvazione delle tariffe.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale, perché evidentemente il problema sollevato dall'onorevole De Vita esula dalla nostra competenza. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge:

« È approvata l'allegata tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri ».

All'articolo unico è allegata la seguente tariffa:

TARIFFA DEGLI ONORARI PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DEL GEOMETRA**CAPO I.****NORME GENERALI****ART. 1.***Oggetto della tariffa.*

La tariffa determina gli onorari spettanti al geometra per le prestazioni professionali stragiudiziali, e si applica alle operazioni ordinarie indicate dagli articoli 16 e 24 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, (regolamento per la professione di geometra) per la attuazione della legge 24 giugno 1923, n. 1395. Nei casi previsti dall'articolo 21 del regolamento approvato con regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, e non contemplati nella presente tariffa, si applicano le tariffe dei professionisti nella cui competenza rientrano le prestazioni stesse.

ART. 2.*Circoscrizione.*

Il geometra è tenuto ad applicare la presente tariffa vigente ed è soggetto, per quanto concerne l'applicazione di essa e la liquidazione degli onorari, alla vigilanza e disciplina del Consiglio del Collegio nella cui circoscrizione opera.

ART. 3.*Obbligatorietà.*

L'applicazione della tariffa è obbligatoria per tutti i geometri, salvo particolari accordi riferentisi a prestazioni di carattere continuativo.

ART. 4.*Liquidazione delle specifiche.*

È facoltà del geometra e del committente di chiedere al Consiglio del Collegio la revisione e liquidazione delle specifiche. La specifica deve essere accompagnata dagli elaborati relativi alla prestazione, ed occorrendo dai documenti e chiarimenti idonei alla valutazione e al controllo della specifica.

ART. 5.

La revisione e la liquidazione delle specifiche sono fatte dal Presidente del Collegio, il quale può entrare anche nel merito della entità del lavoro, delle spese esposte e del valore intrinseco dell'elaborato, e può valersi altresì dell'opera di una Commissione nominata dal Consiglio del Collegio.

Il Presidente del Collegio comunica al richiedente il risultato della revisione e liquidazione.

ART. 6.

Per ogni revisione o liquidazione delle specifiche è dovuto al Collegio, oltre il rimborso delle relative spese, un contributo in ragione del 2 per cento dell'onorario liquidato, con un minimo di lire 200 ed un massimo di lire 4.000. Quando la richiesta è fatta dall'autorità giudiziaria o da un ente pubblico, le spese sono a carico del Collegio.

ART. 7.

Proprietà intellettuale — Impiego ripetuto della stessa prestazione.

La proprietà intellettuale che spetti al geometra in conformità alle leggi, per l'opera ideata e gli atti tecnici che la compongono, non è in alcun modo pregiudicata dall'avvenuto pagamento dei compensi e indennizzi dovutigli.

Il committente non può, senza il consenso del geometra, valersi dell'opera e degli atti tecnici che la compongono per uno scopo diverso da quello per cui furono commessi.

Qualora un elaborato venga usato anche per altre applicazioni, oltre quella per cui fu commesso, o ne venga dal committente ripetuto l'uso, al geometra spetta, per ogni nuova applicazione, un compenso non inferiore al 25 per cento e non superiore al 50 per cento delle competenze stabilite dalla tariffa in ragione inversa del numero delle applicazioni, oltre alle intere competenze per le nuove prestazioni da esse dipendenti (rilievi, tracciamenti, contratto, direzione dei lavori, liquidazione, ecc.).

ART. 8.

Casi di inapplicabilità.

I compensi stabiliti nella presente tariffa per tutte le categorie di prestazioni non si applicano alle opere di cui il geometra sia l'appaltatore o il fornitore, qualora il compenso debba intendersi compreso nell'utile dell'appalto o fornitura.

ART. 9.

Esecuzione d'urgenza.

L'assegnazione di un incarico con carattere d'urgenza dà diritto al geometra ad un maggior compenso in misura non eccedente il 25 per cento degli onorari, quando l'urgenza risulti dalla natura stessa della commissione o da pattuizioni avvenute all'atto della medesima o al momento delle sopravvenute ragioni di urgenza e il geometra abbia espletato l'incarico nel termine richiesto.

Il compenso nella misura di cui sopra è ugualmente dovuto nel caso che il geometra abbia chiesta, prima dello scadere del termine, una proroga per motivi ritenuti giustificati dal committente.

ART. 10.

Interruzione dell'incarico.

Qualora il lavoro sia interrotto per recesso del committente, spetta al professionista il rimborso delle spese sostenute e l'onorario corrispondente alla parte di lavoro eseguito.

Quando l'interruzione sia dovuta a recesso del professionista, determinato da giusta causa, spetta a questo il rimborso delle spese fatte e l'onorario corrispondente alla parte di lavoro eseguito, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al committente.

In caso di interruzione del lavoro per causa di forza maggiore o per recesso del geometra senza giusta causa, i reciproci rapporti saranno regolati dalle norme del Codice civile.

ART. 11.

Incarichi collegiali.

Quando l'incarico è affidato dal committente a più professionisti riuniti in collegio, a ciascuno dei membri del collegio è dovuto l'intero compenso risultante dall'applicazione della presente tariffa, se il collegio sia composto esclusivamente di geometri; se del collegio facciano parte anche ingegneri o dottori agronomi, a questi professionisti sono dovuti i compensi delle rispettive tariffe.

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1949

Se il geometra è chiamato a collaborare con altro geometra o con un ingegnere o dottore agronomo a cui è stato affidato l'incarico, in qualità di condirettore o coadiutore, il compenso dovutogli, oltre al rimborso delle spese, non può mai essere inferiore a quello risultante dalla applicazione della presente tariffa in ragione della parte di lavoro eseguita o del tempo impiegato.

ART. 12.

Varianti.

Le varianti ai progetti, se rese necessarie da fatti imprevedibili o se richieste dal committente, debbono essere retribuite in aggiunta alle competenze per il progetto originario.

Nello stesso modo debbono essere retribuite le prestazioni per cui si richiedano diverse e distinte soluzioni di massima o definitive.

ART. 13.

Diritti del committente.

Al committente spetta, salve particolari pattuizioni, una sola copia di tutti gli elaborati di cui si compone l'operazione commessa. Il geometra è tenuto a fornirgli tutti i dati, le notizie e gli atti necessari perchè gli sia possibile di valersi pienamente dell'opera commessa, e non avrà diritto a ulteriori compensi per tali notizie, dati e atti, se essi possono implicitamente ritenersi compresi nei compensi esposti nella specifica.

ART. 14.

Anticipi.

Quando le operazioni importino un anticipo di spese, il geometra può richiederne il versamento al committente. In rapporto alla entità e alla durata del lavoro avrà diritto altresì al pagamento di acconti fino alla concorrenza delle spese sostenute e al 75 per cento degli onorari spettantigli in base alla tariffa per la parte di lavoro eseguito.

Nei giudizi arbitrati o peritali il geometra può richiedere il deposito integrale anticipato delle spese e competenze calcolate in via presuntiva.

ART. 15.

Pagamento a saldo.

Il pagamento a saldo della specifica deve farsi non oltre il sessantesimo giorno da quello della sua presentazione. Dopo di che decorrono sulle somme dovute e non pagate gli interessi ragguagliati al tasso di sconto stabilito dalla Banca d'Italia.

ART. 16.

Contradittori.

Quando una perizia debba essere discussa in contraddittorio con i tecnici dell'altra parte o in giudizio arbitrale spetta al geometra un aumento dal 20 per cento al 30 per cento sugli onorari.

ART. 17.

Consulazioni.

Qualora il geometra si trovi nella necessità di ricorrere all'opera o al consiglio di uno specialista per la esecuzione dell'incarico, e ne abbia ottenuta autorizzazione dal committente, il compenso spettante al professionista consultato deve essere pagato direttamente dal committente, indipendentemente dalle competenze del geometra.

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1949

ART. 18.

Collaboratori.

Le spese per le prestazioni dei collaboratori di concetto sono a carico del geometra quando l'incarico è retribuito a percentuale o a misura. Esse sono a carico del committente che vi abbia consentito e vengono calcolate secondo la tariffa stabilita dall'articolo 32 per il geometra, quando l'onorario è corrisposto a vacanze.

CAPO II.

DELLE SPECIFICHE

NORME PER LA COMPILAZIONE DELLE SPECIFICHE.

ART. 19.

Contenuto delle specifiche.

La specifica deve contenere:

- a) l'intestazione del professionista;
- b) le indicazioni relative al lavoro commesso (norme del committente, oggetto e data dell'incarico con riferimento ai relativi documenti e alle particolari clausole o accordi);
- c) la nota particolareggiata dei rimborsi e delle indennità contemplate dagli articoli 1 a 25;
- d) il computo dei compensi indicati dagli articoli 28 e 31 quando competono;
- e) il calcolo degli onorari determinati in base ai criteri indicati dall'articolo 26.

ART. 20.

Compensi che sono sempre dovuti al geometra. — Compensi commutabili.

Agli onorari per le prestazioni valutate a *discrezione*, a *misura* o a *percentuale* debbono sempre essere aggiunte:

- le indennità, rimborsi e diritti di cui agli articoli 21 a 25;
- le vacanze per il tempo occorso nelle operazioni di campagna e nei viaggi o per interruzioni involontarie a norma degli articoli 28 e 31 e, quando ne sussistano i motivi, le eventuali percentuali d'aumento previste dalla tariffa.

Agli onorari per le prestazioni valutate a vacanze (articoli 29 a 32) devono sempre essere aggiunti:

- le indennità, i rimborsi e diritti di cui agli articoli 21 a 25;
- le vacanze per il tempo impiegato nei viaggi o per inevitabili attese e interruzioni involontarie nella misura indicata dall'articolo 31;
- e, quando ne sussistano i motivi,
- i compensi spettanti ai collaboratori di concetto (geometri) come dall'articolo 18;
- le eventuali percentuali d'aumento previste dalla tariffa.

INDENNITÀ E RIMBORSI.

Art. 21.

Spese da rimborsare.

Indipendentemente dai criteri di valutazione degli onorari, devono sempre essere rimborsate al geometra, salvi i particolari accordi col committente, le seguenti spese:

- a) spese vive di viaggio e soggiorno e le spese accessorie sostenute dal professionista dai collaboratori e dal suo personale di aiuto per il tempo trascorso fuori residenza;
- b) retribuzioni del personale subalterno d'aiuto nelle operazioni di campagna;

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1949

c) spese per provviste di materiali necessari per le operazioni di campagna, trasporti e facchinaggio;

d) spese di bollo e registro, i diritti di Uffici pubblici e privati, le spese postali, telegrafiche e telefoniche;

e) spese di scritturazione, traduzione, cancelleria, riproduzione di disegni eccedenti quelle per la copia spettante al committente giusta l'articolo 13.

ART. 22.

Le spese di viaggio in ferrovia son rimborsate al geometra e ai suoi collaboratori sulla base della tariffa di seconda classe nelle ferrovie dello Stato per percorsi fino a 100 chilometri; di prima classe nelle ferrovie dello Stato per i percorsi superiori a 100 chilometri, nei piroscafi e nelle ferrovie secondarie per qualunque percorso; e della classe immediatamente inferiore per il personale di aiuto.

Le spese di percorrenza su strade ordinarie con mezzi propri o noleggiati, sono rimborsate secondo le tariffe chilometriche applicate sul luogo.

Per i percorsi non effettuabili con veicoli ordinari, spetta al geometra e ai collaboratori, oltre alle vacanze di cui all'articolo 31, una indennità di lire 40 per ogni chilometro del percorso per l'andata e il ritorno.

ART. 23.

Percentuale sulle spese.

Quando il committente non abbia anticipati i fondi per le spese a sensi dell'articolo 14, al geometra compete sull'ammontare di esse l'aumento del 10 per cento.

ART. 24.

Diritti di copia.

Per il rilascio di copie d'atti o disegni, oltre alle spese di scritturazione e riproduzione di cui alla lettera e) dell'articolo 21 spetta al geometra per diritto di collazione, un compenso in ragione del 15 per cento della spesa stessa. La percentuale è raddoppiata se la richiesta delle copie avvenga dopo tre anni dalla consegna dell'elaborato.

ART. 25.

Indennità fisse e diritti.

Per la redazione di lettere, cartoline, telegrammi e per ogni colloquio telefonico relativo all'incarico, è dovuto al geometra un compenso minimo di lire 60; massimo di lire 300.

Per giuramento di perizia spetta al geometra un compenso di lire 600.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'ONORARIO.

ART. 26.

Termine a cui si applicano le tariffe unitarie.

L'onorario spettante al geometra per le prestazioni di cui all'articolo 2 può essere valutato:

a) in ragione del tempo impiegato (onorari a vacazione);

b) in ragione della estensione (onorari a misura);

c) in ragione dell'importo dell'opera (onorari a percentuali);

d) in ragione dell'importanza dell'incarico (onorari a discrezione).

Gli onorari spettanti al geometra debbono, di regola, essere valutati a misura o a percentuale.

CAPO III.

TARIFFA DEGLI ONORARI.

ONORARI A VACAZIONE.

ART. 27.

Prestazioni da computare in ragione del tempo.

Si valutano in ragione del tempo impiegato le prestazioni il cui risultato non può esprimersi in estensione o in valore, o nelle quali il tempo concorra come elemento principale della prestazione.

ART. 28.

È sempre compensato a vacanze il tempo impiegato nelle operazioni di campagna (vedi articolo 31), nei viaggi di andata e ritorno (vedi articolo 22) e quello trascorso per cause indipendenti dalla volontà del geometra, anche quando le prestazioni vengano valutate a misura, a percentuale o a discrezione.

ART. 29.

Sono computati a vacanze, di regola e quando costituiscono l'oggetto principale delle prestazioni:

- a) i convegni e le consultazioni preliminari orali o scritte anche se riguardino lavori retribuiti a percentuale, a misura o a discrezione;
- b) gli inventari e le consegne dei fabbricati;
- c) le determinazioni e verifiche di confini;
- d) i rilievi in piante e sezioni dei fabbricati di piccola entità (vedi articolo 45) e le riduzioni o gli ingrandimenti di mappe e disegni;
- e) i frazionamenti, gli stati di riforma, gli estratti e le misure catastali, per i quali tuttavia restano fermi i compensi di cui all'articolo 37;
- f) i rilievi planimetrici e altimetrici, le consegne e riconsegne e bilanci fino alla estensione di 5 ettari;
- g) le operazioni di stima in genere per importi inferiori a lire 200.000;
- h) il rilievo e il tracciamento di strade e canali quando il rilievo o il tracciamento costituisce un incarico a sè stante, e non è determinabile in superficie;
- i) i rilievi planimetrici e altimetrici dei centri abitati fino alla estensione di 5 ettari;
- l) i rilievi e tracciamenti sotterranei, in acqua, per funivie, teleferiche e simili (vedi articoli 34 e 35);
- m) la stima dei danni colonici, salvo il disposto dell'articolo 62;
- n) la direzione dei lavori di sistemazione, demolizione, sopraelevazione di fabbricati o dei lavori eseguiti in economia diretta;
- o) la direzione dei lavori quando richieda la presenza giornaliera e prolungata del direttore o del suo sostituto (vedi articoli 56 e 59).

ART. 30.

Computo delle vacanze.

Le prestazioni a vacanze si computano in base al tempo effettivamente occorso. Per ogni periodo di un'ora o frazione si calcola una vacanza. Non si possono chiedere di regola meno di 2 e più di 10 vacanze al giorno salvo i casi di urgenza o la esecuzione di lavori in ore notturne (vedi articolo 33).

ART. 31.

Onorario integrativo a vacanza.

Nei casi previsti dall'articolo 28 (lavori di campagna) quando l'onorario a vacanze è integrativo di quello a percentuale o a misura o a discrezione, la vacanza è fissa a in ragione di:
lire 140 all'ora per il geometra;
lire 80 all'ora per gli aiutanti di concetto.

ART. 32.

Onorario per lavori a vacanze.

Nei casi previsti dall'articolo 29, quando l'onorario a vacanze esclude altre forme di retribuzione del lavoro tecnico, fermo sempre il rimborso delle spese di cui agli articoli 21 al 25, la vacanza è fissata in ragione di:

lire 260 all'ora per il geometra;

lire 160 all'ora per gli aiutanti di concetto.

Nel computo delle vacanze, per le prestazioni considerate dal presente articolo si tiene conto di tutto il tempo impiegato per la esecuzione dell'incarico, in campagna e in ufficio nonché del tempo trascorso nei viaggi e di quello perduto per cause indipendenti dalla volontà del geometra.

ART. 33.

Lavori notturni e disagiati.

Per le operazioni svolte in condizioni di particolare disagio le vacanze di cui agli articoli 31 e 32 sono aumentate di lire 140 per il geometra, di lire 80 per gli aiutanti.

Per i lavori in ore notturne (dal calare al levare del sole) le vacanze stesse sono aumentate di lire 160 per il geometra e di lire 120 per gli aiutanti.

ART. 34.

Rilievi sotterranei o in acqua.

Per i rilievi e tracciamenti sotterranei (gallerie, miniere, fogne ecc.) o in acqua, le vacanze di cui agli articoli 31 e 32 sono aumentate dal 60 per cento all'80 per cento e in casi eccezionali fino al 100 per cento. Tale aumento è cumulabile con quello stabilito dall'articolo 33 per lavori in ore notturne.

ART. 35.

Teleferiche e funivie.

Per rilievi e tracciamenti di teleferiche, funivie e simili le vacanze di cui agli articoli 31 e 32 sono aumentate dal 50 per cento all'80 per cento e nei casi di eccezionale difficoltà fino al 100 per cento. Tale aumento è cumulabile con quello stabilito dall'articolo 33 per lavori in ore notturne.

ART. 36.

Conferenze.

Per consultazioni verbali, l'onorario minimo è di lire 200.

ART. 37.

Tipi di frazionamento.

Per i tipi di frazionamento all'onorario a vacanze di cui alla lettera f) dell'articolo 29 va aggiunto un compenso di lire 240 per ogni nuova particella risultante dal frazionamento.

ONORARI A MISURA.

ART. 38.

Prestazioni da valutare a misura.

Agli onorari a misura vanno sempre aggiunti il compenso integrativo di cui agli articoli 28 e 31 e i rimborsi di cui agli articoli 21 al 25.

ART. 39.

Sono valutati in ragione della estensione gli onorari relativi alle seguenti prestazioni:

- a) operazioni topografiche di rilevamento, altimetriche e planimetriche per estensioni di oltre 5 ettari;
- b) misura dei fondi rustici e urbani;
- c) consegne e riconsegne dei beni rustici per estensioni di oltre 5 ettari, e dei beni urbani, bilanci e inventari.

LAVORI TOPOGRAFICI.

ART. 40.

Rilievi topografici.

Sono compresi in questa categoria i rilievi planimetrici e altimetrici, sia che costituiscano incarico a sé stante, sia che si considerino lavoro ausiliario di altre prestazioni, riguardanti tutte le particolarità del terreno che interessano lo scopo per cui furono commessi.

Per le estensioni fino a 5 ettari l'onorario sarà computato a tempo.

Per le estensioni superiori oltre alla indennità oraria stabilita per le operazioni di campagna dagli articoli 28 e 31 e ai rimborsi di cui agli articoli 21 a 25, gli onorari si determinano in base alla allegata tabella A.

I compensi unitari di cui alla prima colonna si sommano con quelli indicati nelle colonne successive, i quali possono anche applicarsi separatamente alle singole parti del lavoro eseguito o cumularsi.

Per le equidistanze diverse da quelle contemplate dalla tabella A) i compensi si calcolano per interpolazione lineare.

Per i rilievi nella scala 1 : 500 le suddette tariffe vengono aumentate del 20 per cento.

Per i rilievi nella scala 1 : 1000 le suddette tariffe vengono aumentate del 10 per cento.

Per i rilievi nella scala 1 : 5000 le suddette tariffe vengono diminuite del 15 per cento.

Per le estensioni comprese nello stesso perimetro ed eccedenti i 25 ettari, le suddette tariffe vengono diminuite proporzionalmente come segue:

Superfici da 25 a 50 ettari, da 0 al 10 per cento;

superfici da 50 a 100 ettari, dal 10 al 15 per cento;

superfici da 100 a 150, dal 15 al 20 per cento;

superfici oltre 150 ettari, 20 per cento.

Quando il calcolo delle superfici è fatto con mezzi grafici o meccanici il compenso di cui all'ultima colonna della tabella A si riduce a metà.

Per terreni di natura o giacitura varia si applicano alle singole parti del rilievo le corrispondenti voci della tabella.

ART. 41.

Triangolazioni e poligonazioni.

Le triangolazioni secondarie a lati rettilinei e le poligonazioni si valutano a vacanze o in ragione di lire 1000 per ogni stazione quando costituiscono operazione a sé stante e in ragione di lire 700 quando costituiscono operazione sussidiaria di quelle di cui all'articolo precedente, oltre ai compensi di cui agli articoli 21 a 25, 28 e 31.

Le poligonazioni si valutano a vacanza o in ragione di lire 400 per ogni stazione, oltre ai suddetti compensi.

ART. 42.

Rilievi di strade e canali.

Le voci della colonna I della tabella A) possono applicarsi anche al rilievo planimetrico di zone per la costruzione di strade e canali, al rilievo altimetrico di strade e canali quando interessi una zona di larghezza quasi costante, valutando la superficie rilevata in base alla effettiva larghezza media della zona rilevata, ed applicando alla tariffa un aumento del 25 per cento.

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1949

Oltre all'onorario per il rilievo planimetrico sono dovuti:
per ogni sezione trasversale larga da metri 10 a metri 50: un compenso proporzionale da lire 200 a lire 400;
per profili longitudinali, un compenso variabile da lire 200 a 400 l'ettometro, a seconda che si operi in pianura, collina, montagna.

ART. 43.

Misura dei fondi rustici.

La misura dei fondi rustici, intesa a determinare il perimetro e la superficie degli appezzamenti, con la semplice indicazione delle linee di confine e di quelle naturali di delimitazione, e comprensiva del rilievo, del tipo e del calcolo della superficie, fermi il rimborso delle spese (articoli 21 al 25) e il compenso orario per le operazioni di campagna (articoli 28 e 31), si compensa con gli onorari di cui alla allegata tabella *B*.

Per superfici intermedie l'onorario si determina per interpolazione lineare.

La tariffa si applica singolarmente per ogni appezzamento di cui si debba determinare la superficie.

Per terreni ostacolati dalla vegetazione intersecati da strade, canali, ecc., i compensi possono aumentare fino al 30 per cento.

Per terreni frastagliati, scoscesi o mal praticabili i compensi possono aumentare fino al 50 per cento.

Se non è richiesto il calcolo delle superfici i suddetti compensi si riducono del 30 per cento.

Se è richiesta la semplice indicazione della superficie senza il tipo, i suddetti compensi si riducono del 20 per cento.

Se oltre alla rappresentazione dei perimetri è richiesta la indicazione grafica dei piantamenti e delle colture, va applicato un aumento del 50 per cento.

Le operazioni accessorie (pratiche o ricerche catastali, aggiornamenti, verifiche e rettifiche di confini, relazioni ecc.) si compensano a parte a vacanze.

ART. 44.

Rilievi dei centri abitati.

Il rilievo dei centri abitati con la indicazione dei perimetri dei fabbricati, delle strade e spazi interposti (esclusa la rappresentazione interna delle fabbriche), viene compensato a vacanze per superfici fino a 5 ettari, e, per superfici maggiori (fermi i compensi di cui agli articoli 21 a 25, 28 e 31) in base alla allegata tabella *C*.

Il rilievo altimetrico dei centri abitati si valuta in ragione del 25 per cento dei compensi suddetti tanto se eseguito unitamente a quello planimetrico, quanto separatamente.

ART. 45.

Rilievo di fabbricati e delle aree fabbricabili.

I rilievi delle piante e sezioni dei fabbricati e delle aree fabbricabili sono compensati (salvi i compensi di cui agli articoli 21 a 25, 28 e 31) in ragione delle superfici delle singole piante e sezioni in base alla allegata tabella *D*.

Sono a carico del committente i ponteggi e gli altri mezzi eccezionali per il rilevamento. Nei rilievi di aree fabbricabili di alto valore, richiedenti la massima approssimazione, ai compensi suddetti può essere aggiunto un aumento discrezionale in relazione al valore del terreno.

ART. 46.

Lottizzazioni.

In caso di lottizzazioni, gli onorari di cui alla lettera *a*) della tabella *D*) possono essere aumentati dal 20 al 100 per cento, e viene compensato a parte il tracciamento sul terreno delle linee di progetto.

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1949

CONSEGNE, RICONSEGNE DI FONDI RUSTICI.

ART. 47.

Consegne, riconsegne, inventari, bilancio.

Le operazioni di consegna o riconsegna dei fondi rustici comprendono i rilievi di campagna, la compilazione dello stato di consistenza e dell'inventario. I bilanci comprendono il sommario del consegnato e riconsegnato e il conteggio del debito o del credito.

Fermi i compensi di cui agli articoli 21 al 25, 28 e 31 gli onorari si dete minano in base alla allegata tabella E):

Per superfici intermedie l'onorario si determina per interpolazione lineare.

Ai suddetti onorari devono aggiungersi i compensi a vacanza per le ricerche di titoli di possesso, diritti, servitù e simili, la redazione di mappe e tipi.

I compensi suddetti sono comprensivi dell'aumento previsto dall'articolo 16 per il contraddittorio e presuppongono che le consegne e gli inventari vengano redatti sulla scorta di precedenti consegne.

Quando invece siano impostate *ex novo*, i compensi potranno essere aumentati del 30 per cento

ONORARI A PERCENTUALE

OPERAZIONI DI ESTIMO.

ART. 48.

Stima dei fondi rustici e delle aree fabbricabili.

Le operazioni di stima e divisione dei fondi rustici e delle aree fabbricabili sono compensate in base ad una percentuale del valore stimato, a seconda che si tratti di:

a) *stima analitica* corredata della descrizione dettagliata dell'immobile, dei calcoli e della relazione motivata;

b) *stima sommaria* costituita dalla descrizione e relazione sintetica;

c) *giudizio di stima*, esprimente il semplice parere sul valore dell'immobile.

Oltre ai compensi di cui agli articoli 21 a 25, 28 e 31 sono dovuti gli onorari da determinarsi in base alla allegata tabella F.

L'applicazione della tabella per valori intermedi si fa per interpolazione lineare. Per valori inferiori a lire 100.000 l'onorario può essere valutato a vacanze o a discrezione.

Per i terreni molto frazionati, di natura e produttività varia, o differenziati dal tipo locale dei fondi rustici e nei casi di particolare difficoltà di apprezzamento gli onorari possono essere aumentati fino al 30 per cento.

Per le stime che richiedono diverse e separate valutazioni riflettenti parti dello stesso oggetto, l'onorario dovuto è quello risultante dal cumulo delle competenze relative ai singoli valori stimati.

I valori di cui si tiene conto per la determinazione dell'onorario sono quelli risultanti dalla stima, indipendentemente dalle detrazioni che il perito abbia effettuato per le condizioni speciali dell'immobile.

Quando la stima comprende diversi fondi valutati separatamente, le percentuali di onorario si applicano ai singoli valori stimati.

I rilievi e gli aggiornamenti delle piante, le verifiche di confini, gli accertamenti di censi, livelli, legati, usufrutti ecc. connessi alle operazioni di stima, devono essere compensati a parte in base alle relative voci della tariffa.

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1949

ART. 49.

Misura e stima delle scorte morte, della legna e piante.

Quando non formino capitolo di bilancio nelle consegne e riconsegne la misura, gli inventari e le valutazioni delle scorte morte, legna e piante si compensano in base al valore stimato, nella seguente misura:

Importo di stima fino a lire	50.000	onorario	lire 1,70	per cento . . .	} con un minimo di lire 1.000 oltre i rimborsi ed i compensi orari di cui agli articoli 21 a 25, 28 e 31.
» » » »	100.000	»	» 1,25	» » . . .	
» » » »	500.000	»	» 0,85	» » . . .	
» » » »	1.000.000	»	» 0,65	» » . . .	
» » » »	5.000.000	»	» 0,50	» » . . .	
ed oltre					

Quando la prestazione si limita alla sola misura l'onorario è ridotto del 30 per cento. Per i valori intermedi il compenso è determinato per interpolazione lineare.

Le mercedi degli operai per sondaggi, tagli, formazione degli ammassi e cumuli sono a carico del committente.

ART. 50.

Stima dei danni prodotti dall'incendio.

Gli onorari per le stime dei danni prodotti dall'incendio ai fabbricati rurali e civili, mobili, merci, prodotti, attrezzi e macchine nelle perizie fatte in contraddittorio col perito della società assicuratrice, valgono tanto per il perito di parte quanto per il terzo perito, e si valutano sull'importo lordo liquidato, senza tener conto delle deduzioni proporzionali al rapporto fra il valore della cosa e quello assicurato, e nella seguente misura:

Importo di stima fino a lire	50.000	onorario	lire 3,00	per cento . . .	} con un minimo di lire 1.500 oltre i rimborsi ed i compensi orari di cui agli articoli 21 a 25, 28 e 31.
» » » »	100.000	»	» 2,50	» » . . .	
» » » »	300.000	»	» 2,10	» » . . .	
» » » »	500.000	»	» 1,70	» » . . .	
» » » »	2.500.000	»	» 0,90	» » . . .	
ed oltre					

Per i fabbricati, ai compensi suddetti deve essere aggiunto l'onorario per la stima del valore preesistente dell'intero stabile, valutato in base alle percentuali di cui alla tabella G), quando tale stima sia stata eseguita.

Per i valori intermedi il compenso è determinato per interpolazione lineare.

I suddetti compensi sono comprensivi dell'aumento previsto dell'articolo 16 per i contraddittori.

ART. 51.

Stime, inventari e consegne di fabbricati.

L'onorario per la stima dei fabbricati si applica al valore stimato, a seconda che si proceda con uno dei seguenti criteri:

a) stima analitica corredata della descrizione dettagliata dell'immobile, dei calcoli e della relazione, ed eseguita in base al costo dell'area e della costruzione oppure in base al reddito o con metodo misto;

b) stima sommaria, costituita dalla descrizione e relazione sintetica;

c) giudizio di stima, esprimente il semplice parere sul valore dell'immobile;

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1949

e si valuta in aggiunta ai rimborsi e compensi di cui agli articoli 21 a 25, 28 e 31, in base alla allegata tabella G.

L'applicazione della tabella per valori intermedi si fa per interpolazione lineare.

Per importi inferiori a lire 100.000 l'onorario può valutarsi a vacazione o a discrezione.

Per la stima dei fabbricati da demolire si applica l'onorario stabilito nella colonna prima della tabella G.

Per le stime che richiedono diverse e separate valutazioni riflettenti parti dello stesso oggetto, l'onorario è quello risultante dal cumulo delle competenze relative ai singoli valori stimati.

Gli inventari e le consegne dei fabbricati, quando non si tratti di fabbricati rurali facenti parte della consegna del fondo, si valutano a vacanze.

ART. 52.

Divisione patrimoniale.

Gli onorari per le stime relative a divisioni patrimoniali si determinano con le percentuali stabilite per le singole stime senza tenere conto delle eventuali deduzioni o passività sul valore del patrimonio.

La formazione delle quote eseguite su stime o tipi compilati dallo stesso perito è compensata col 30 per cento delle competenze suddette riferite al valore di ogni singolo lotto; se viene effettuata su stime e tipi eseguiti da altro perito è compensata col 40 per cento dei suddetti valori.

Si compensano a parte, a base di tariffa, le prestazioni accessorie per frazionamenti, verifiche di confini, ricerche catastali, misurazioni, computi metrici e di superficie, produzione di documenti, consultazioni, redazione del progetto divisionale, assistenza all'atto notarile, ecc.

ART. 53.

Stime per espropriazione.

Nelle stime per espropriazioni l'onorario è determinato in base alle tabelle F) e G), applicando le percentuali separatamente ai valori della parte espropriata, della parte residua, (quando debba essere stimata per determinarne il deprezzamento o il plus-valore derivante dalle nuove opere) delle indennità per scorpori, frutti pendenti e quanto altro formi titolo d'indennizzo di esproprio.

Si compensano a parte, a base di tariffa, le prestazioni accessorie per frazionamenti, verifiche di confini, ricerche catastali e simili.

ART. 54.

Perizie per affitti di fondi rustici e urbani.

L'onorario nelle perizie per la determinazione del canone d'affitto dei fondi rustici e urbani è valutato in base alle seguenti percentuali del canone annuo di locazione:

CANONE DI LOCAZIONE	FONDI RUSTICI	FONDI URBANI
Fino a lire 50.000	lire 3,40 per cento con un minimo di lire 1.500	lire 2,40 per cento con un minimo di lire 1.000.
Per » 100.000	lire 3,10 per cento	lire 2,10 per cento
» » 200.000	» 2,80 per cento	» 1,80 per cento.
» » 500.000	» 2,10 per cento	» 1,50 per cento.
» » 2.500.000 ed oltre	» 1,20 per cento	» 0,90 per cento.

Per valori intermedi l'onorario si determina per interpolazione lineare.

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1949

COSTRUZIONI CIVILI, STRADALI E IDRAULICHE.

ART. 55.

Importo a cui si applica l'onorario.

La percentuale degli onorari per la progettazione, direzione e liquidazione di costruzioni si applica all'importo risultante dal progetto, lordo da ribassi e detrazioni, se l'incarico si limiti al progetto; all'importo lordo della liquidazione dei conti dei lavori di appalto e delle forniture, aumentate degli eventuali importi suppletivi accordati in sede di collaudo, e senza le eventuali detrazioni fatte dal direttore dei lavori o dal collaudatore, quando le prestazioni comprendono lo svolgimento integrale dell'opera commessa.

ART. 56.

Prestazioni nelle costruzioni.

Agli effetti di quanto è disposto nell'articolo precedente e nei successivi articoli 57 e 58 lo svolgimento dei lavori di costruzione comprende le seguenti operazioni tecniche:

Progetto di massima: disegno schematico e preventivo sommario; e per le costruzioni di strade e canali e, in genere per le opere sviluppate in lunghezza, anche il tracciato della poligonale di massima e la relazione sul tracciato scelto.

Progetto esecutivo: disegni quotati in piante, sezioni, profili, calcoli, relazione, e, per la costruzione di strade, canali ed opere sviluppate in lunghezza, anche il tracciamento definitivo sul terreno.

Preventivo di spesa: analisi dei prezzi, computo metrico, stima dei lavori da servire di base alla esecuzione anche in appalto.

Direzione dei lavori: consegna e sorveglianza dei lavori mediante visite periodiche effettuate quando il direttore, a proprio esclusivo giudizio, lo ritenga necessario; emanazione di ordini, svolgimento dei particolari dell'opera, controllo e condotta amministrativa. Nei casi in cui si richieda la presenza giornaliera e prolungata del direttore si applicano le norme di cui all'articolo 29 lettera o), oppure 59 ultimo comma.

Liquidazione dei lavori: contabilità tecnica, verifica delle misure e forniture; liquidazione del conto finale. Le controdeduzioni alle riserve dell'impresa devono essere compensate a parte discrezionalmente.

ART. 57.

Classifica delle costruzioni.

Le prestazioni a cui si applicano gli onorari stabiliti nelle seguenti tabelle *H* e *I* riguardano le seguenti specie di opere:

Categoria I. — Costruzioni rurali, modeste costruzioni civili, edifici pubblici per comuni fino a 10.000 abitanti.

A) Costruzioni rurali comuni, case di abitazione per non oltre due famiglie nelle zone rurali; magazzini, capannoni e rimesse in un solo locale ad uso di ricovero o di piccole industrie.

B) Costruzioni per Aziende rurali con annessi edifici per la conservazione dei prodotti o per industrie agrarie; case di abitazione popolari nei centri urbani, edifici pubblici; magazzini, capannoni, rimesse in più locali, ad uso di ricovero e di industrie.

C) Case d'abitazione comune ed economiche, costruzioni antisismiche a due piani senza ossatura in cemento armato o ferro, edifici pubblici.

D) Restauri, trasformazioni e sopraelevazioni di fabbricati.

Categoria II. — Costruzioni stradali e idrauliche e lavori di terra.

E) Strade e canali.

F) Strade di collina alta e montagna, che presentino maggiori difficoltà di studio.

G) Arginature e lavori di terra.

H) Manufatti per opere stradali e idrauliche a sè stanti.

I) Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua. Fognature urbane.

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1949

Categoria III. — Bonifiche.

L) Bonifiche idrauliche ed irrigazioni a gravità con portata massima di litri 100 al minuto secondo.

M) Bonifiche idrauliche e irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua con impianti di potenza non maggiore di 15 HP in acqua sollevata (esclusi i macchinari). Piccole derivazioni d'acqua di lieve entità.

N) Progetti di bonifica agraria.

ART. 58.

Onorari per le costruzioni.

Ad ognuna delle suddette categorie di lavori corrispondono i compensi percentuali stabiliti nella tabella H.

Per importi intermedi l'onorario si calcola per interpolazione lineare.

Oltre ai suddetti onorari spettano sempre al geometra i rimborsi e i compensi onorari di cui agli articoli 21 a 25, 28 e 31.

Gli onorari suddetti sono dovuti integralmente quando il geometra adempie all'incarico e lo svolge dalla fase iniziale (progetto di massima) al suo compimento (liquidazione), anche se sia stata omessa qualcuna delle operazioni indicate nell'articolo 56, purché non rappresenti un valore superiore a 0,20 nella tabella I.

ART. 59.

Prestazioni parziali — Aggiornamento di progetti.

Quando l'incarico non riguarda l'intero svolgimento dell'opera, ma si limita ad alcune delle operazioni indicate dall'articolo 56, l'onorario risultante dalla tabella H) sarà moltiplicato per le aliquote corrispondenti a tali prestazioni indicate nella allegata tabella I e aumentano del 25 per cento; avvertendo che le aliquote previste nella colonna « aggiornamenti di progetti » vanno applicate come percentuali delle aliquote a lato.

La aliquota del progetto esecutivo va sempre sommata con quella del progetto di massima e del preventivo sommario, anche se il progetto di massima non sia stato richiesto.

I progetti di reparto delle spese consorziali si compensano con l'aliquota dell'1,50 per cento sull'importo da ripartire.

L'aliquota per la direzione dei lavori, salvo quanto è disposto dall'articolo 29, lettera o), può essere aumentata fino al 40 per cento quando manchi il personale di assistenza per conto del committente.

ONORARI A DISCREZIONE.

ART. 60.

Prestazioni da valutare a discrezione.

Si valutano a discrezione le prestazioni che non si possono riferire ad entità o a valori e in cui l'elemento tempo ha carattere secondario.

L'onorario è calcolato tenendo conto della importanza, delle difficoltà e dell'esito dell'incarico ed infine del tempo occorso, fermo restando il diritto al compenso integrativo per i lavori di campagna di cui agli articoli 28 e 31 e ai rimborsi di cui agli articoli 21 a 25.

Sono valutati a discrezione:

- a) liquidazione dei danni della grandine e dell'incendio nei fondi rustici;
- b) consulenze, pareri e giudizi tecnico-legali, ispezioni, inchieste, memorie e relazioni peritali;

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1949

- c) assistenza tecnica nelle vertenze, nei contratti e relativi studi, giudizi arbitrari, concordati, transazioni;
- d) memorie e perizie stragiudiziali in materia di responsabilità civile e penale;
- e) denunce per successioni;
- f) convenzioni per servitù prediali, diritti d'acqua e simili;
- g) giudizi tecnici e prestazioni nelle operazioni di vendita, permuta e simili;
- h) opere di consolidamento di terreni e fabbriche;
- i) operazioni di collaudo, prove, assaggi;
- l) operazioni non previste dalla presente tariffa, ma che rientrano nel campo di attività propria del geometra.

ART. 61.

Quando alle prestazioni da valutarsi discrezionalmente siano connesse operazioni contemplate dalla presente tariffa fra quelle da valutarsi a tempo, a misura o a percentuale, il compenso discrezionale è integrato dai compensi risultanti dall'applicazione della tariffa per le operazioni sussidiarie suddette.

ART. 62.

Stima dei danni della grandine dell'incendio di scorte.

Gli onorari per la stima dei danni prodotti da grandine e da incendio di scorte si valutano a discrezione con un minimo di lire 2.000 e con gli aumenti previsti nel caso di contraddittori (articolo 16), ed i rimborsi e indennizzi di cui agli articoli 21 a 25, 28 e 31.

Stima dei danni colonici.

Gli onorari per la stima dei danni colonici si valutano analogamente con un minimo di lire 2.000 (vedi articolo 29, lettera m).

PRESTAZIONI VARIE.

ART. 63.

Stima delle acque irrigue.

Nella stima delle acque irrigue l'onorario può essere stabilito, secondo la importanza e le difficoltà, a vacanze o a discrezione, fermi i rimborsi e i compensi orari di cui agli articoli 21 a 25, 28 e 31.

ART. 64.

Funzioni contabili e amministrative di case e beni rustici. Curatele di aziende agrarie.

In mancanza di speciali accordi fra le parti, la retribuzione del geometra, quando sia amministratore delle aziende immobiliari, è stabilita in base alle percentuali del reddito lordo spettante al proprietario, comprensivo di ogni forma di proventi, nella misura indicata nella allegata tabella L.

A tali onorari va aggiunto soltanto il rimborso delle spese vive.

Dai compensi si intendono escluse le eventuali prestazioni tecniche, che dovranno essere compensate a parte a norma di tariffa.

Le modalità per il pagamento dell'onorario e dei rimborsi sono oggetto di apposita convenzione; altrimenti il pagamento è corrisposto mediante anticipi trimestrali sui 3/4 del reddito certo, e il saldo a chiusura dei conti annuali.

Quando, con l'amministrazione delle aziende rurali, si richieda anche la tenuta dei conti colonici, l'onorario è aumentato del 30 per cento.

Quando, per cause estranee all'andamento dell'amministrazione immobiliare (danni, riduzioni dei prezzi, ecc.), il reddito subisca forti contrazioni, l'onorario è determinato in base al reddito medio dell'ultimo triennio.

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1949

ART. 65.

Prestazioni per compravendite affitti e colonie parziarie.

L'onorario per le prestazioni relative a compravendite, affitti di immobili e contratti di colonia parziaria, si determina sulle seguenti percentuali dell'importo della compravendita; del cumulo dei canoni annui negli affitti e del cumulo delle presunte quote padronali nelle colonie parziarie.

IMPORTI	COMPRAVENDITE	AFFITTI E COLONIE
Fino a lire 100.000	lire 1,90 per cento con un minimo di lire 1.500	lire 1,30 per cento con un minimo di lire 1.000.
» » 300.000	lire 1,60 per cento	lire 1,10 per cento.
» » 500.000	» 1,30 per cento	» 0,90 per cento.
» » 1.000.000	» 1 — per cento	» 0,70 per cento.
» » 5.000.000 ed oltre	» 0,70 per cento	» 0,50 per cento

Le eventuali prestazioni tecniche dipendenti dalla stipulazione dei contratti si compensano a parte a base di tariffe.

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1949

TABELLE ALLEGATE

TABELLA A.

RILIEVI DI TERRENI*Rilievi nella scala da 1 a 2000, per ogni ettaro.*

NATURA DEL TERRENO	Edotipo, ril. plan., calcolo e disegno della planimetria	Rilievo e disegno altimetrico per punti	Id. per curve orizz. equidistanti due metri	Id. equidistanti cinque metri	Id. equidistanti dieci metri	Calcolo delle su- perfici	
A) Terreni nudi o poco al- berati, con fabbricati isolati, con rade inter- sezioni di corsi di ac- qua, strade e siepi	pianura. . L.	440	120	240	200	160	120
	collina . . »	540	200	380	320	240	160
	montagna. »	740	240	440	380	300	200
B) Terreni paludosi o fra- stagliati da pianta- gioni, corsi d'acqua, strade, fabbricati	pianura. . »	640	200	340	280	240	160
	collina . . »	740	280	480	400	320	200
	montagna. »	940	320	540	460	380	240
C) Terreni accidentati o coperti da boschi, vi- gneti e frutteti, o dif- ficilmente accessibili	pianura. . »	840	280	440	360	320	160
	collina . . »	940	360	580	480	400	200
	montagna. »	1.114	400	640	540	460	240

TABELLA B.

ESTENSIONE	IN PIANURA	IN COLLINA	IN MONTAGNA
Fino a 10 ettari per ettaro L.	500	680	860
Per 50 ettari per ettaro »	360	540	720
Per 100 ettari per ettaro »	260	440	620
Per 150 ettari ed oltre per ettaro »	220	400	580

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1949

TABELLA C.

OPERAZIONI	IN PIANURA			IN COLLINA			IN MONTAGNA		
	Scala			Scala			Scala		
	1:500	1:1000	1:2000	1:500	1:1000	1:2000	1:500	1:1000	1:2000
Rilievi e tipi per ettaro L.	2.400	2.280	2.040	3.000	2.880	2.640	3.720	3.600	3.360
Calcolo delle superfici . . . »	600	570	510	750	720	660	930	900	840

TABELLA D.

OPERAZIONI	SCALA FINO A:			
	1:50	1:100	1:200	1:500
A) Pianta delle aree fabbricabili fino a mq. 1.000: al mq. L.	4,60	4 —	3,80	3,60
per mq. 5.000: al mq. »	3,60	3 —	2,20	2,60
per mq. 10.000 ed oltre: al mq. »	2,60	2 —	1,80	1,60
Per superfici intermedie, interpolazione lineare.				
B) Piante, oppure sezioni di edifici semplici e con disposizione regolare al metro quadrato »	10 —	8 —	7 —	4 —
C) Piante, oppure sezioni di edifici con disposizione e forme irregolari tanto in piano che in elevazione al metro quadrato »	15 —	11 —	10 —	5 —
D) Per le piante degli altri piani non molto dissimili dalla prima rilevata al metro quadrato »	6 —	5 —	4,40	2,40
E) Per i prospetti semplici al metro quadrato »	12 —	11 —	10 —	—

TABELLA E.

ESTENSIONI	L.	PIANURA A CULTURA				COLLINA A CULTURA				MONTAGNA		VIGNETI, FRUTTETI, VIVAI, BOSCHI DI ALTO FUSTO	
		intensiva		estensiva		intensiva		estensiva		Consegne e inventari	Bilanci	Consegne e bilanci	Inventari e classifica delle piante
		Consegne e inventari	Bilanci										
Da ha. 5 a 10 per ha.	L.	480	280	240	140	550	310	280	150	610	340	680	480
Per » 25 . . . »	»	400	230	200	115	460	260	235	125	520	280	580	400
» » 50 . . . »	»	330	190	165	95	380	220	195	115	440	230	490	330
» » 100 . . . »	»	270	160	135	80	310	190	160	90	370	190	410	270
» » 150 . . e oltre per ha.	»	220	140	110	70	250	170	130	80	310	160	340	220

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1949

TABELLA F.

VALORE STIMATO		STIMA ANALITICA	STIMA SOMMARIA	GIUDIZIO DI STIMA
Fino a lire	100.000 percentuale L.	2,20	1,10	0,60
Per	» 250.000 » »	1,90	0,90	0,50
»	» 500.000 » »	1,60	0,70	0,40
»	» 1.000.000 » »	1,30	0,55	0,30
»	» 2.500.000 » »	1 —	0,40	0,20
»	» 5.000.000 » »	0,80	0,30	0,15
»	» 10.000.000 » »	0,60	0,25	0,10
»	» 20.000.000 » »	0,55	0,22	0,09
»	» 30.000.000 » »	0,50	0,18	0,08
»	» 40.000.000 » »	0,45	0,15	0,07
»	» 50.000.000 » »	0,40	0,12	0,06

TABELLA G.

VALORI DI STIMA		STIMA ANALITICA	STIMA SOMMARIA	GIUDIZIO DI STIMA
Fino a lire	100.000 percentuale L.	2,50	1,50	0,60
Per	» 250.000 » »	2,20	1,20	0,60
»	» 500.000 » »	1,90	1 —	0,50
»	» 1.000.000 » »	1,60	0,80	0,40
»	» 2.500.000 » »	1,30	0,60	0,30
»	» 5.000.000 » »	1 —	0,50	0,25
»	» 10.000.000 » »	0,80	0,40	0,20
»	» 20.000.000 » »	0,70	0,35	0,17
»	» 30.000.000 » »	0,60	0,30	0,15
»	» 40.000.000 » »	0,50	0,25	0,13
»	» 50.000.000 ed oltre » »	0,45	0,23	0,12

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1949

TABELLA L.

REDDITO DELL'AZIENDA	AMMINISTRAZIONE		FONDI RUSTICI		CURATELA		CASE ABITAZIONE	
	In conduzione diretta	A mezzadria	In affitto	In conduzione diretta	A mezzadria	In affitto	Amministrazione	Curatele
Fino a L. 100.000 . . percentuale L.	4,50	6,30	2,30	5 —	7,60	2,50	5,40	5,80
Per » 300.000 . . » »	3,60	5,20	1,80	4,10	5,80	2 —	4,50	4,90
» » 500.000 . . » »	2,70	4,10	1,30	3,20	4,50	1,50	3,60	4 —
» » 1.000.000 . . » »	2,30	3,20	1,10	2,80	3,60	1,30	2,90	3,30
» » 5.000.000 ed oltre » »	1,50	2,10	0,70	1,80	2,70	1,10	2,20	2,50

Non essendo stati presentati emendamenti, e nessuno chiedendo di parlare, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Tariffa professionale degli ingegneri e architetti. (263).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Tariffa professionale degli ingegneri e architetti. L'onorevole Cacciatore ha facoltà di esporre la sua relazione.

CACCIATORE, Relatore. Il disegno di legge che stiamo esaminando fu presentato al Senato, dal Ministro dei lavori pubblici di concerto col Ministro di grazia e giustizia nella seduta del 16 novembre 1948. È stato discusso, emendato e approvato dalla settima Commissione del Senato in sede deliberante nelle sedute del 9 e 10 dicembre 1948. Questo disegno di legge, come il precedente, è costituito da un articolo unico.

Il testo originario di quest'articolo è stato modificato dalla Commissione del Senato. La modifica apportata dalla Commissione del Senato riguarda specialmente la decorrenza della legge stessa. Infatti, al secondo comma è detto che la tariffa entrerà in vigore a partire dal 1 gennaio 1949 anche per la liquidazione delle competenze afferenti agli incarichi conferiti prima di detta data, per quella parte di prestazione non ancora effettuata.

Premesso ciò, è bene chiarire che questa legge non porta qui un nuovo piano tariffario; con questa legge non si modifica la struttura economica della vecchia tariffa che fu istituita nel 1932. Non si modificano dunque i rapporti fra il professionista e il committente: si vogliono semplicemente adeguare gli onorari professionali all'indice di svalutazione della moneta e al costo della vita. Per la verità, questo adeguamento non si realizza attraverso questo disegno di legge nella misura effettiva. Naturalmente il problema è stato esaminato molto laboriosamente, con discussioni e con trattative molto lunghe, tra gli ordini professionali e gli organi competenti del Ministero, e si è venuti nella determinazione che, invece di adeguare i compensi professionali degli ingegneri nella misura di 1 a 50, si fa un adeguamento che in media raggiunge il rapporto di 1 a 35 rispetto alla tariffa del 1932. Per la verità, questa tariffa fu già modificata con decreto presidenziale del 27 giugno 1946, e si potrebbe chiedere perché oggi si rende necessario questo nuovo adeguamento. A parte il fatto che la misura della svalutazione fra il 1946 ed oggi è aumentata, vi è il fatto sostanziale che con il decreto presidenziale si modificavano, in certa misura, soltanto alcuni compensi professionali degli ingegneri e si lasciavano immutati i compensi a percentuale. Voi sapete che sostanzialmente la tariffa contempla due forme di compenso; a tempo e a percentuale. Col decreto presidenziale del 1946 le percentuali

rimasero immutate — e qui sembrerebbe che apparentemente vi sia una contraddizione — perché il valore e l'ammontare delle opere è aumentato con la svalutazione monetaria, e quindi la percentuale dovrebbe seguire automaticamente, per i compensi calcolati a percentuale, la svalutazione stessa. Ma invece si è dovuto riconoscere che l'adeguamento non era sufficiente, perché le percentuali non sono eguali per tutti i lavori, e la decrescenza di questa percentuale è maggiore della crescita dell'aumento che si realizza nel processo di svalutazione.

Ragione per cui, applicando la vecchia tariffa si arriva a condizioni di questo genere: che per un lavoro di miliardi si percepisce, con la vecchia percentuale, qualche cosa in meno che per un lavoro di alcune centinaia di milioni. Dunque l'adeguamento non si è realizzato ed ecco perché subito dopo, già verso la fine del 1946, gli ordini professionali si accorsero di questa situazione incresciosa e denunciarono allora la vecchia tariffa. Le trattative, purtroppo, sono state molto lunghe, per cui, oggi, questo disegno di legge si presenta al nostro esame effettivamente con carattere di assoluta urgenza, in quanto già da prima del 1946 i professionisti attendono che sia loro riconosciuto un adeguamento nella misura che ho detto. Con questa nuova tariffa si è ovviato all'inconveniente della scala decrescente delle percentuali, per i lavori che si pagano a percentuale; si è moltiplicato per un coefficiente dieci l'ammontare dei lavori, di modo che, mentre con la vecchia tariffa si cominciava da 25 mila lire e si finiva a 50 milioni, oggi invece si comincia da 250 mila e si finisce a 500 milioni. In tal modo si è raggiunto un aumento concreto e i compensi giungono ad un massimo di 39 e 40 volte quelli del 1932 per quanto riguarda i compensi relativi a collaudi, a perizie ecc. Invece, il coefficiente di moltiplicazione è stato ridotto a tre quando il pagamento non è soltanto a percentuale, ma misto. Poi vi è l'onorario a tempo. Come sapete, presso noi ingegneri vi è l'onorario a «vacazione», che è una unità di misura di due ore, e la vacanza riguarda la tariffa della libera professione. Nel 1932 un'ora di lavoro era valutata 25 lire. In un primo momento gli ordini professionali avevano chiesto di moltiplicare per venti queste 25 lire, considerando, però, che in un giorno si potessero segnare in parcella dodici ore di lavoro al massimo. Al Senato la Commissione ha creduto di ridurre il tempo, perché si è considerato che è difficile realizzare un

lavoro efficiente in dodici ore, per cui le ore sono state ridotte a 10, ma nello stesso tempo, si è aumentata a 600 lire la paga oraria.

In linea generale risulta che questa tariffa che oggi esaminiamo non è la tariffa ideale per gli ingegneri, e forse non è quella che, per un criterio di economia e di maggiore severità in questa materia, avrebbe desiderato il Governo.

Questa tariffa è il risultato di un accordo tra gli organismi professionali e gli organi di controllo, per cui si può considerare sostanzialmente giusta, perché, mentre soddisfa alle esigenze degli interessati, nello stesso tempo tiene conto delle preoccupazioni legittime che possono avere le Amministrazioni dello Stato.

Ma, ciò che desidero sottolineare alla Commissione è soprattutto la urgenza di approvare questo disegno di legge.

La Commissione del Senato ha apportato degli emendamenti non soltanto per ciò che riguarda la decorrenza di cui all'articolo unico del disegno di legge, ma anche in alcuni articoli della tariffa.

Per quanto riguarda la decorrenza, la discussione è stata ampia in seno alla Commissione senatoriale. Tale discussione potrebbe essere qui ripetuta, ma credo che il problema possa ritenersi risolto. Esporrò comunque i motivi considerati in seno alla Commissione stessa: per il fatto che gli ordini regionali degli ingegneri, fin dal 1946 avevano chiesto l'adeguamento delle tariffe qualcuno aveva proposto che la tariffa avesse effetto retroattivo, cioè che si decidesse se dovesse considerarsi applicabile dal 1946. Naturalmente, se fosse stata accolta, questa proposta avrebbe portato ad un enorme sconvolgimento, perché si sarebbero dovuti rifare i computi, le parcelle ecc.; senza contare che nel 1946-47 v'era ancora una certa instabilità; la guerra era terminata da poco tempo, per cui i criteri di valutazione dei lavori erano diversi nelle diverse province d'Italia. Per queste ragioni è stata respinta quella proposta. D'altra parte si riteneva necessario dare un certo effetto retroattivo alla applicazione di questa legge, e si è deciso di considerarla parzialmente applicabile per quegli incarichi che fossero stati dati anche prima del 1° gennaio 1949. Si è obiettato che anche questa soluzione presenta delle difficoltà pratiche perché, per esempio, nello studio di un progetto in corso è difficile stabilire che cosa si è elaborato prima e dopo il 1° gennaio del 1949. Qui evidentemente v'è sempre un rapporto di fiducia tra il pro-

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1949

fessionista e il committente, e gli eventuali contrasti si potranno certamente risolvere. Gli altri emendamenti apportati dalla commissione del Senato nel testo della tariffa sono i seguenti.

All'articolo 4 si è approvato l'emendamento che modifica l'onorario per vacanza, portando le cifre orarie secondo il grado professionale a lire 600, 400, 250 rispettivamente. Inoltre al quinto comma, alle dodici ore della giornata lavorativa del testo originario della legge è stata sostituita la giornata lavorativa di dieci ore.

All'articolo 6, lettera B, sono state soppresse le parole: « e le spese per il controllo amministrativo dei lavori » e ciò perché il testo risulti più chiaro e perché in genere il professionista esercita soltanto un controllo di carattere generale: non è obbligato, per esempio, a tenere il libretto di contabilità, salvo casi speciali.

In genere il libretto di contabilità, e quindi il controllo amministrativo quotidiano dell'andamento dei lavori, è affidato a un geometra o a qualche persona di fiducia, sia dell'ingegnere che del committente. L'ingegnere ha l'obbligo di essere presente, a sua discrezione, saltuariamente, sorvegliando cioè dall'alto. Vi sono dei casi in cui il committente incarica l'ingegnere di eseguire anche il controllo diretto amministrativo, ma quel caso è considerato come a se stante ed è previsto un compenso a parte, per cui era inutile comprenderlo nell'articolo 6.

L'articolo 13, primo comma, è stato modificato come segue: « il professionista per i lavori da liquidarsi a percentuale ha facoltà di essere compensato, a norma del presente articolo... ecc. in una cifra che non potrà superare il 60 per cento degli onorari a percentuale ».

Questo è quanto è stato fatto al Senato, ed io non proporrei altri emendamenti alla tariffa; e ciò non solo perché considero che in fondo queste cose sono affidate alla esperienza e alla vita pratica e concreta, per cui, se vi saranno delle modifiche da apportare, gli stessi interessati faranno delle nuove proposte, ma soprattutto perché sono convinto dell'urgenza del provvedimento. Se questo provvedimento dovesse avere anche qualche deficienza, questa sarebbe sempre meno grave del fatto di non approvare il disegno di legge stesso.

PACATI. Dopo la chiara esposizione del Relatore, alcuni miei dubbi sono stati eliminati.

Ad ogni modo, devo osservare che la presente tariffa rifà le orme della tariffa del 1932, con qualche aggiornamento, indubbiamente in meglio. D'altronde le situazioni sono mutate, e vorrei dire anche, sotto un certo aspetto è mutato il carattere dei nostri lavori professionali, perché in questo dopoguerra, alcuni lavori presentano entità e proporzioni, che forse prima non avevano.

Unica perplessità che ancora mi resta è il carattere nazionale di questa tariffa, la quale non tiene conto — e ne capisco le difficoltà — delle esigenze, che, purtroppo, variano da luogo a luogo.

Un secondo rilievo è quello della uniformità delle percentuali, ossia la uguaglianza fra le diverse categorie, fra professionisti, impiegati ecc.; le tariffe sono eguali per tutti, mentre le spese degli studi privati sono indubbiamente superiori a quelle che sostengono i professionisti impiegati. Ad ogni modo, anche qui vi sono difficoltà, difficilmente superabili dalla legge. Mi pare che il decreto 27 giugno 1946, n. 32 — chiedo al Relatore se può darmi un chiarimento — lasciasse una certa facoltà agli ordini degli ingegneri, una certa elasticità in queste tariffe, quel famoso 5 o 10 per cento in più o in meno, a seconda delle condizioni locali.

Indubbiamente, il Senato ha apportato modifiche molto assennate.

Tuttavia le retribuzioni a tempo sono ancora basse: non parlo delle 600 lire per ora o frazione di ora al professionista e neppure della cifra di 400 lire per ogni aiuto iscritto all'Albo degli ingegneri o degli architetti. Ma penso che 250 lire ad ogni altro aiuto di concetto (siamo in un campo tecnico, quindi l'impiegato di concetto sarà un geometra o persona fornita di larghe nozioni nel campo tecnico) siano ancora molto poche, inferiori alla paga oraria di un muratore.

PERLINGIERI. Non intendo discutere la legge, rispetto alla quale credo che la Commissione possa applicare la massima *bis dat qui cito dat*.

Mi astengo anche dal fare apprezzamenti sugli emendamenti apportati dal Senato relativamente alla decorrenza di questa legge.

Se si tratta di prestazioni divisibili, si può distinguere la prestazione anteriore da quella posteriore al 1° gennaio 1949. Ma se si tratta di prestazioni indivisibili, non v'è da fare questa distinzione. Poteva quindi rimanere il testo ministeriale che stabiliva soltanto la data per l'entrata in vigore della legge stessa, senza retroattività di sorta.

Ma vorrei accennare ad una questione, che ha attinenza alla legge, se pure non riguarda la legge: è una questione di carattere morale. Chi è il destinatario di queste norme? L'ingegnere, da una parte, ed il committente, dall'altra. Siamo sempre nel campo privato. È possibile che queste norme di legge debbano avere valore solo per i privati e non debbano essere rispettate dallo Stato; che ci debba essere una morale, che vale per i cittadini nei rapporti reciproci, diversa da quella che deve valere per lo Stato?

Io formulo ancora una volta in questa sede in modo esplicito il voto che il Governo si impegni di rispettare queste tariffe, anche per quanto riguarda le opere pubbliche per conto dello Stato e degli Enti locali commesse ai tecnici privati professionisti.

CACCIATORE, *Relatore*. Osservo all'onorevole Pacati che il problema del carattere nazionale delle tariffe è molto importante, ma non credo che qui sia il caso di esaminarlo; perché, in fondo, come si fa a tener conto di diverse situazioni locali, quando si fa una legge di carattere generale? Senza pensare che, evidentemente, quando si autorizzano gli ordini professionali ad aggiungere un 5 o un 10 per cento, ogni situazione locale trova la giustificazione per aumentare. Praticamente noi aumenteremmo del 5-10 per cento tutte le tariffe, perché ogni località ha le sue esigenze. E siccome l'adeguamento, che si realizza attraverso questa tariffa, è inferiore a quello dei rapporti di svalutazione monetaria, si avrebbe la conseguenza pratica che tutti aumenterebbero. Ogni provincia riconoscerebbe nelle condizioni obiettive del lavoro professionale la necessità di apportare questo aumento.

D'altra parte, si sa che il professionista, mentre è vincolato da questa tariffa nei confronti del committente, può sempre venire a trattative amichevoli. V'è chi si fa pagare di più della tariffa e v'è chi non vi riesce. La elasticità è già nella prassi e non è necessario stabilirla nella legge.

Piuttosto, problema grave è quello accennato dal collega Perlingieri, problema che si ricollega, per altra via, al problema del trattamento del professionista da parte dello Stato.

Voglio ricordare, però, che l'impiegato, in genere, non dovrebbe esercitare la libera professione: gli ingegneri comunali, gli ingegneri del Genio civile, che poi costituiscono la grande massa di professionisti, non dovrebbero, almeno nella loro circoscrizione, esercitare privatamente la professione.

Ma l'aspetto più importante del problema è quello della misura in cui lo Stato paga le prestazioni dei professionisti privati; aspetto che è stato esaminato anche in seno alla Commissione del Senato.

Per la verità, gli ordini professionali avevano spontaneamente proposto che si applicasse nei rapporti con lo Stato questa tariffa con la riduzione del 30 per cento, tenendo conto del fatto che la prestazione di un professionista di fronte allo Stato è fatta a favore della collettività; ed il professionista volentieri rinuncia ad una parte del suo compenso, tanto più che questo compenso è sicuro. Però, dalla discussione svoltasi in seno alla Commissione del Senato è risultata la inopportunità di risolvere oggi questo problema. Pare che sia in corso un provvedimento, da parte del Ministero dei lavori pubblici, che regoli tutta la materia. E qualche senatore ha accennato alla necessità di regolare questi rapporti non solo fra professionista e Stato, ma anche fra professionista ed Ente locale. L'accantonamento della questione non ha soddisfatto, a quanto mi risulta, l'Associazione nazionale ingegneri ed architetti, i quali avrebbero voluto insistere per l'applicazione di questa tariffa, ridotta del 30 per cento. Però, gli interessati, avendo saputo che io ero il Relatore, mi hanno fatto sapere che preferiscono l'approvazione immediata da parte nostra delle tariffe, per evitare ulteriore perdita di tempo.

Per quanto riguarda la decorrenza, i lavori sono divisibili in questo senso: il professionista, in genere, si fa pagare in base allo stato di avanzamento.

PERLINGIERI. Per i progetti?

CACCIATORE, *Relatore*. Solamente quello è il punto debole, che credo risolvibile solo mediante accordi diretti fra le parti. Naturalmente si verrà ad accordi. Ma v'è anche la direzione e la sorveglianza dei lavori; vi sono le modifiche ai progetti, specialmente per opere importanti. Il progetto è la prima fase del lavoro professionale; poi v'è tutto il resto.

Ora, in base allo stato di avanzamento è facile stabilire l'epoca, cioè l'ammontare dei lavori eseguiti fino al 1° gennaio 1949 e di quelli eseguiti dopo.

Per quanto riguarda le 250 lire all'impiegato di concetto, ho l'impressione che siano poche. Però questo problema si dovrebbe allargare, perché va esaminato proprio nel quadro dei rapporti tra la categoria dei dipendenti dagli studi tecnici professionali e l'ordine degli ingegneri. V'è un contratto

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1949

di lavoro, credo, che tutela gli interessi di questi dipendenti.

Questa legge — vorrei il giudizio di un giurista — pregiudica gli eventuali contratti di lavoro e gli eventuali rapporti, che si stabilissero, attraverso contratti sindacali, fra il titolare di uno studio ed il dipendente? Credo di no. Ritengo che il contratto sindacale, una volta accettato, valga più di questa legge, la quale riguarda semplicemente l'ingegnere, il quale, nel preparare le sue parcelle, non può stabilire un compenso orario, per il suo dipendente, maggiore di 400 o 250 lire; ma che l'ingegnere debba pagare di più, in base a contratto di lavoro, questo è altro rapporto. Comunque, credo che questa questione andrebbe risolta.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Perlingieri ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La VII Commissione, approvando il disegno di legge sulla revisione della tariffa degli ingegneri, invita il Governo a disporre, in relazione alla stessa, la modifica delle norme che regolano il pagamento dei compensi ai tecnici-privati per la progettazione e direzione di opere pubbliche per conto dello Stato e di Enti locali ».

CAMANGI. *Sottosegretario per i lavori pubblici.* Come gli onorevoli colleghi hanno udito, alcune modifiche che interessavano la categoria sono già state approvate dalla Commissione del Senato il cui Relatore era il rappresentante della categoria. Il Relatore, infatti, era il senatore Battista, tanto che il presidente della Commissione, scherzosamente, ha dovuto ricordargli che era il Relatore della Commissione e non il rappresentante della categoria.

Dico ciò ai colleghi perchè possano tranquillizzarsi anche su questo.

Il profilo sotto il quale noi dobbiamo guardare questo disegno di legge è lo stesso

che abbiamo tenuto presente per quello riguardante i geometri. Questa materia è già stata elaborata e concordata fra le categorie interessate e credo, perciò, che non vi possa essere nulla da obiettare.

Per quanto riguarda la questione sollevata dal collega Perlingieri, posso confermare quello che ha detto l'onorevole Cacciatore. È di prossima presentazione un disegno di legge che regolerà — secondo i voti, in linea di massima, espressi dalla categoria interessata — la questione dei compensi derivanti dal rapporto di lavoro fra lo Stato, ed in particolare il Ministero dei lavori pubblici, e i professionisti.

Su questo, pure in linea di massima, si è d'accordo con la categoria.

PERLINGIERI. Allora, accetta il mio ordine del giorno?

CAMANGI. *Sottosegretario per i lavori pubblici.* Soltanto come raccomandazione.

PRESIDENTE. Onorevole Perlingieri ella insiste?

PERLINGIERI. No, dato che il Governo l'ha accolto come raccomandazione.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo all'esame dell'articolo unico:

« La tariffa degli ingegneri e degli architetti approvata con decreto 1° dicembre 1932 del Ministro dei lavori pubblici e modificata col decreto legislativo presidenziale del 27 giugno 1946, n. 29, viene sostituita dall'allegato testo unico vistato dal Ministro dei lavori pubblici.

Detta tariffa entra in vigore a partire dal 1° gennaio 1949 anche per la liquidazione delle competenze afferenti agli incarichi conferiti prima di detta data per quella parte di prestazione non ancora effettuata ».

All'articolo unico è allegata la seguente tariffa:

**TESTO UNICO DELLA TARIFFA DEGLI ONORARI PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI
DELL'INGEGNERE E DELL'ARCHITETTO**

CAPO I.

NORME GENERALI.

1. — La presente tariffa ha carattere nazionale e serve a stabilire gli onorari professionali spettanti agli ingegneri e agli architetti giusta il regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, in applicazione della legge 24 giugno 1923, n. 1395.

2. — Gli onorari, a seconda delle modalità inerenti alla loro determinazione, vengono distinti nei seguenti quattro tipi:

- a) *onorari a percentuale*, ossia in ragione dell'importo dell'opera;
- b) *onorari a quantità*, ossia in ragione dell'unità di misura;
- c) *onorari a vacanza*, ossia in ragione del tempo impiegato;
- d) *onorari a discrezione*, ossia a criterio del professionista.

Gli onorari per le prestazioni non specialmente contemplate in questa tariffa vengono stabiliti per analogia.

Quando una prestazione è richiesta con speciale urgenza, gli onorari indicati nella presente tariffa sono aumentati del 15 per cento, salvo diversa pattuizione fra le parti.

3. — Gli onorari dovuti all'ingegnere o all'architetto per le prestazioni professionali sono normalmente valutati a percentuale o a quantità.

4. — Gli onorari devono essere valutati in ragione di tempo e computati a vacanza in quelle prestazioni di carattere normale nelle quali il tempo concorre come elemento precipuo di valutazione ed alle quali non sarebbero perciò applicabili le tariffe a percentuale o a quantità.

Sono in particolare da computarsi a vacanza:

- a) i rilievi di qualunque natura e gli studi preliminari relativi; gli accertamenti per rettifiche di confini e simili;
- b) le competenze per trattative con le autorità e coi confinanti, le pratiche per espropri e locazioni, i convegni informativi e simili;
- c) il tempo impiegato nei viaggi di andata e ritorno, quando i lavori da retribuirsi a percentuale od a quantità debbono svolgersi fuori ufficio;
- d) le varianti ai progetti di massima, durante il corso dello studio di questi, se conseguenti a circostanze che il professionista non poteva prevedere.

Gli onorari a vacanza sono stabiliti per il professionista incaricato, in ragione di lire 600 per ogni ora o frazione di ora. Qualora egli debba avvalersi di aiuti, avrà diritto inoltre ad un compenso in ragione di lire 400 all'ora per ogni aiuto iscritto all'albo degli ingegneri ed architetti e di lire 250 per ogni altro aiuto di concetto.

Quando nei casi previsti dalla seguente tariffa, l'onorario a vacanza è *integrativo* di quelli a percentuale od a quantità, il compenso orario è ridotto alla metà (1).

Salvo casi di effettiva maggiore prestazione professionale, non si possono calcolare più di 10 ore sulle 24.

Per operazioni compiute in condizioni di particolare disagio, detti compensi possono essere aumentati fino al 50 per cento.

5. — Gli onorari sono stabiliti a discrezione oltre che per le consulenze anche per le prestazioni seguenti e simili e in tutti quei casi in cui non sia possibile applicare il criterio per analogia:

- a) ricerche industriali, commerciali, economiche, confronti di sistemi di produzione, di costruzione e di impianti;

(1) I compensi a vacanza di cui alle lettere a), b), c), d), dell'articolo 4, si intendono come integrativi, e quindi da ridursi alla metà nei casi seguenti:

- 1° perizie estimative (articolo 24 di tariffa);
- 2° inventari e consegne (articolo 29 di tariffa).

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1949

- b) esperienze, prove, studio di processi di fabbricazione, misure di portate di corsi di acqua;
- c) studi di piani regolatori di viabilità ed edilizia urbana e dei problemi della circolazione e del traffico;
- d) studi di piani regolatori idraulici di bacini fluviali e per la scelta della migliore soluzione per impianti idroelettrici;
- e) organizzazione razionale del lavoro;
- f) perizie estimative di beni in forma di parere verbale o di lettera, memorie e perizie stragiudiziali in tema di responsabilità civile o penale, consulenza su brevetti, interpretazioni di leggi e regolamenti, sentenze, contratti, certificati di autorità marittime o consolari o di registri di classificazione di navi;
- g) giudizi arbitrali, amichevoli componimenti, convenzioni per servitù, diritti di acqua, riconfinazioni;
- h) collaudi di strutture complesse in cemento armato;
- i) opere di consolidamento restauri architettonici;
- l) pareri comunicati oralmente o per corrispondenza;
- m) prestazioni professionali riguardanti opere di importo inferiore a lire 250.000;
- n) per ogni certificato che rilascia, a richiesta, il professionista ha diritto al compenso minimo di lire 1.000.

Nella determinazione dell'onorario deve aversi particolare riguardo alla competenza specifica del professionista.

6. — Salvo contrarie pattuizioni, il committente deve rimborsare al professionista le seguenti spese:

- a) le spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato fuori ufficio da lui e dal suo personale di aiuto, e le spese accessorie;
- b) le spese per il personale di aiuto o per qualsiasi altro sussidio od opera necessaria all'esecuzione di lavori fuori ufficio;
- c) le spese di bollo, di registro, i diritti di uffici pubblici o privati, le spese postali, telegrafiche e telefoniche;
- d) le spese di scritturazione, di traduzione di relazioni o di diciture in lingue estere su disegni, di cancelleria, di riproduzione di disegni eccedente la prima copia;
- e) i diritti di autenticazione delle copie di relazioni o disegni.

Le spese di viaggio su ferrovie, tramvie, piroscafi, ecc., vengono rimborsate sulla base della tariffa di prima classe per il professionista incaricato ed i suoi sostituti e della classe immediatamente inferiore per il personale subalterno di aiuto. Le spese di percorrenza su strade ordinarie, tanto se con vetture o automezzi propri, quanto con mezzi noleggiati, sono rimborsate secondo le ordinarie tariffe chilometriche.

7. — Quando un incarico viene dal committente affidato a più professionisti riuniti in collegio, a ciascuno dei membri del collegio è dovuto l'intero compenso risultante dalla applicazione della presente tariffa.

8. — I compensi stabiliti per le diverse prestazioni presuppongono che il pagamento di quanto è dovuto al professionista sia assunto per intero dal committente. Se il professionista dovesse percepire compensi da terzi in forza di convenzioni o di capitolato, l'importo deve essere portato a diminuzione della specifica emessa a carico del committente.

9. — Il professionista ha diritto di chiedere al committente il deposito delle somme che ritiene necessarie in relazione all'ammontare presumibile delle spese da anticipare.

Durante il corso dei lavori il professionista ha altresì diritto al pagamento di acconti fino alla concorrenza del cumulo delle spese e del 50 per cento degli onorari spettantigli secondo la presente tariffa per la parte di lavoro professionale già eseguita.

Nel caso di giudizi arbitrali o peritali il professionista può richiedere il deposito integrale anticipato delle presunte spese e competenze.

Il pagamento a saldo della specifica deve farsi non oltre i sessanta giorni dalla consegna della stessa; dopo di che sulle somme dovute e non pagate decorrono a favore del professionista ed a carico del committente gli interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia.

10. — La sospensione per qualsiasi motivo dell'incarico dato al professionista non esime il committente dall'obbligo di corrispondere l'onorario relativo al lavoro fatto e predisposto come precisato al seguente articolo 18.

Rimane salvo il diritto del professionista al risarcimento degli eventuali maggiori danni, quando la sospensione non sia dovuta a cause dipendenti dal professionista stesso.

11. — Malgrado l'avvenuto pagamento della specifica e salvi gli eventuali accordi speciali fra le parti per la proprietà dei lavori originali, dei disegni, dei progetti e di quanto altro rappresenta l'opera dell'ingegnere e dell'architetto, restano sempre riservati a questi ultimi i diritti di autore conformemente alle leggi.

La tariffa non riguarda i particolari compensi per diritti di proprietà intellettuale del professionista per brevetti, concessioni ottenute in proprio e simili, che debbono liquidarsi a parte, caso per caso, con accordi diretti con il cliente.

La tutela della fedele esecuzione artistica o tecnica dei progetti approvati dal committente e il loro sviluppo nella esecuzione, spetta esclusivamente al progettista.

CAPO II.

COSTRUZIONI EDILIZIE - COSTRUZIONI STRADALI E FERROVIARIE - OPERE IDRAULICHE - IMPIANTI E SERVIZI INDUSTRIALI - COSTRUZIONI MECCANICHE - ELETTROTECNICA.

12. — Per le opere considerate in questo capo gli onorari sono determinati a percentuale, salvo quanto è stabilito nel successivo articolo 17.

Agli effetti della determinazione degli onorari a percentuale, le prestazioni del professionista possono riguardare:

a) la esecuzione di un'opera, e cioè la compilazione del progetto e del preventivo, la stipulazione dei contratti di esecuzione o di appalto, la direzione dei lavori, il collaudo e la liquidazione;

b) la stima di un'opera esistente.

Per il primo gruppo di prestazioni si fa luogo alla applicazione dei compensi stabiliti dagli articoli dal 15 al 23 e per il secondo gruppo di prestazioni a quelli degli articoli dal 24 al 28.

13. — Gli onorari a percentuale comprendono tutto quanto è dovuto al professionista per l'esaurimento dell'incarico conferitogli, restando a carico di esso tutte le spese di ufficio, di personale di ufficio - sia di concetto che d'ordine - di cancelleria, di copisteria, di disegno in quanto strettamente necessarie allo svolgimento dell'incarico; gli sono però dovuti a parte ed in aggiunta gli eventuali compensi a rimborso di cui agli articoli 4, 6 e 17.

Il professionista, per i lavori da liquidarsi a percentuale, ha facoltà di essere compensato a norma del presente articolo, ovvero, d'accordo col committente, di conglobare tutti i compensi accessori di cui agli articoli 4 e 6 in una cifra che non potrà superare il 60 per cento degli onorari a percentuale.

14. — Agli effetti della determinazione degli onorari a percentuale dovuti al professionista le opere considerate in questo capo vengono suddivise nelle classi e categorie descritte nell'elenco seguente, avvertendo che, se un lavoro professionale interessa più di una categoria, gli onorari spettanti al professionista vengono commisurati separatamente agli importi dei lavori di ciascuna categoria e non globalmente.

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1949

Classe	Categoria	OGGETTO
I		<p align="center">COSTRUZIONI RURALI, INDUSTRIALI, CIVILI, ARTISTICHE E DECORATIVE.</p> <p>a) Costruzioni informate a grande semplicità, fabbricati rurali, magazzini, edifici industriali semplici e senza particolari esigenze tecniche. capannoni, baracche, edifici provvisori senza importanza e simili. Solai in cemento armato o solettoni in laterizi per case di abitazione appoggianti su murature ordinarie per portate normali fino a 5 metri.</p> <p>b) Edifici industriali di importanza costruttiva corrente. Edifici rurali di importanza speciale. Scuole, piccoli ospedali, case popolari, caserme, prigioni, macelli, cimiteri, mercati, stazioni e simili qualora siano di media importanza. Organismi costruttivi in metallo.</p> <p>c) Gli edifici di cui alla lettera b) quando siano di importanza maggiore, scuole importanti ed istituti superiori, bagni e costruzioni di carattere sportivo, edifici di abitazione civile e di commercio, villini semplici e simili.</p> <p>d) Palazzi e case signorili, ville e villini signorili, giardini, palazzi pubblici importanti, teatri, cinema, chiese, banche, alberghi, edifici provvisori di carattere decorativo, serre ornamentali, ed in genere tutti gli edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica. Costruzioni industriali con caratteristiche speciali e di peculiare importanza tecnica. Restauri artistici e piani regolatori parziali.</p> <p>e) Costruzioni di carattere prettamente artistico e monumentale. Chioschi, padiglioni, fontane, altari, monumenti commemorativi, costruzioni funerarie. Decorazione esterna o interna ed arredamento di edifici e di ambienti. Disegno di mobili, opere artistiche in metallo, in vetro, ecc.</p> <p>f) Strutture o parti di strutture complesse in cemento armato.</p> <p>g) Strutture o parti di strutture in cemento armato richiedenti speciale studio tecnico, ivi comprese le strutture antisismiche.</p>
II		<p><i>Impianti industriali completi e cioè:</i> macchinario, apparecchi, servizi generali ed annessi necessari allo svolgimento dell'industria e compresi i fabbricati, quando questi siano parte integrante del macchinario e dei dispositivi industriali.</p> <p>a) Impianti per le industrie molitorie, cartarie, alimentari, delle fibre tessili naturali, del legno, del cuoio e simili.</p> <p>b) Impianti della industria chimica inorganica, della preparazione e distillazione dei combustibili, impianti siderurgici, officine meccaniche, cantieri navali, fabbriche di cemento, calce, laterizi, vetriere e ceramiche, impianti per le industrie della fermentazione, chimico-alimentari e tintorie.</p> <p>c) Impianti della industria chimica organica, della piccola industria chimica speciale, impianti di metallurgia (esclusi quelli relativi al ferro), impianti per la preparazione ed il trattamento dei minerali per la sistemazione e coltivazione delle cave e miniere.</p>
III		<p><i>Impianti di servizi generali interni a stabilimenti industriali od a costruzioni o gruppi di costruzioni civili, e cioè macchinario, apparecchi ed annessi non strettamente legati al diagramma tecnico e non facenti parte di opere complessivamente considerate nelle precedenti classi.</i></p> <p>a) Impianti per la produzione e la distribuzione del vapore, della energia elettrica e della forza motrice, per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali, impianti sanitari, impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto.</p>

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1949

Classe	Categoria	OGGETTO
IV	b)	Impianti per la produzione e la distribuzione del freddo, dell'aria compressa, del vuoto, impianti di riscaldamento, di inumidimento e ventilazione, trasporti meccanici.
	c)	Impianti di illuminazione, telefoni, segnalazioni, controlli, ecc.
		IMPIANTI ELETTRICI.
V	a)	Impianti termoelettrici, impianti dell'elettrochimica e dell'elettrometallurgia.
	b)	Centrali idroelettriche, stazioni di trasformazione e di conversione, impianti di trazione elettrica.
	c)	Impianti di linee e reti per trasmissione e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia, radiotelegrafia e radiotelefonia.
		MACCHINE ISOLATE E LORO PARTI.
VI		FERROVIE E STRADE.
	a)	Strade ordinarie, linee tramviarie e strade ferrate in pianura e collina, escluse le opere d'arte di importanza da compensarsi a parte.
VII	b)	Strade ordinarie, linee tramviarie e ferrovie in montagna o comunque con particolari difficoltà di studio, escluse le opere d'arte di importanza e le stazioni di tipi speciali, da compensarsi a parte. Impianti teleferici e funicolari.
		BONIFICHE, IRRIGAZIONI, IMPIANTI IDRAULICI PER PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E PER FORZA MOTRICE, OPERE PORTUALI E DI NAVIGAZIONE INTERNA, SISTEMAZIONE DI CORSI D'ACQUA E DI BACINI MONTANI, OPERE ANALOGHE, ESCLUSE LE OPERE D'ARTE DI IMPORTANZA DA COMPUTARSI A PARTE.
	a)	Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani.
VIII	b)	Bonifiche ed irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua (esclusi i macchinari).— Derivazioni d'acqua per forza motrice, e produzione di energia elettrica.
	c)	Opere di navigazione interna e portuali.
		IMPIANTI PER PROVVISTA, CONDOTTA, DISTRIBUZIONE D'ACQUA. — FOGNATURE URBANE.
IX		PONTI, MANUFATTI ISOLATI, STRUTTURE SPECIALI.
	a)	Ponti di muratura o di legname, costruzioni ed edifici per opere idrauliche. Strutture in legno o metallo dei tipi ordinari.
	b)	Dighe, conche, elevatori. Ponti di ferro. Opere metalliche di tipo speciale di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari.
	c)	Gallerie, opere sotterranee e subacquee, fondazioni speciali.

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1949

A) PRESTAZIONI PER L'ESECUZIONE DI OPERE.

15. — Quando per l'esecuzione di una delle opere indicate nel precedente prospetto il professionista presta la sua assistenza all'intero svolgimento dell'opera — dalla compilazione del progetto alla direzione dei lavori, al collaudo ed alla liquidazione — le sue competenze sono calcolate in base alla percentuale del consuntivo lordo dell'opera indicata alla tabella A. A questi effetti, per consuntivo lordo dell'opera si intende la somma di tutti gli importi liquidati alle varie imprese o ditte per lavori o forniture computati al lordo degli eventuali ribassi, aumentata degli eventuali importi supplementivi accordati alle stesse in sede di conto finale o di collaudo e senza tener conto, invece, delle eventuali detrazioni che il direttore dei lavori od il collaudatore potesse aver fatto per qualsiasi ragione, sia durante il corso dei lavori, sia in sede di conto finale o di collaudo.

L'applicazione della tabella per importi intermedi fra quelli indicati si fa per interpolazione lineare.

Per i lavori il cui importo di spesa non raggiunge il minimo di lire 250.000 il compenso è va utato a discrezione.

16. — Gli onorari dell'articolo 15 sono dovuti integralmente quando l'opera viene seguita dal professionista in tutto il suo sviluppo, dal progetto iniziale fino al compimento ed alla liquidazione dei lavori ed anche quando avviene che nell'adempimento dell'intero incarico non siano eseguite o siano solo parzialmente eseguite alcune delle particolari operazioni specificate all'articolo 19, sempreché la aliquota o la somma delle aliquote parziali ad esse corrispondenti, a termini della tabella B, non superi il valore 0,20.

17. — Sono esclusi dagli obblighi del professionista, salvo speciali accordi, l'assistenza giornaliera dei lavori e la tenuta dei libretti di misura e dei registri di contabilità. Le mansioni relative sono però affidate a persona di comune fiducia del committente e del professionista, sotto il diretto controllo di quest'ultimo.

Il professionista ha diritto ad un maggior compenso, da valutarsi discrezionalmente entro il limite massimo del 50 per cento della quota spettante per la direzione lavori, quando, per la mancanza di personale di sorveglianza e di controllo o per essere i lavori eseguiti in economia, la direzione dei lavori richieda da parte del professionista un impegno personale maggiore del normale.

18. — Quando le prestazioni del professionista non seguono lo sviluppo completo dell'opera, come si è detto sopra, ma si limitano solo ad alcune funzioni parziali, alle quali fu limitato l'incarico originario, la valutazione dei compensi a percentuale è fatta sulla base delle aliquote specificate nell'allegata tabella B aumentata del 25 per cento come nel caso della sospensione di incarico di cui al primo comma dell'articolo 10.

Qualora però l'opera del professionista si limiti alla sola assistenza al collaudo od alla sola liquidazione dell'opera, ovvero anche ad entrambe queste prestazioni, dette aliquote sono aumentate del 50 per cento.

Nel caso di incarico parziale originario le dette aliquote o percentuali vanno computate in base all'importo consuntivo lordo dell'opera corrispondente, o in mancanza, al succedibile preventivo.

Nel caso di sospensione dell'incarico, il compenso si valuta applicando le corrispondenti aliquote o percentuali al consuntivo della parte di opera eseguita ed al preventivo della parte di opera progettata e non eseguita, facendone il cumulo, tenuto conto dei coefficienti di maggiorazione come è detto sopra.

In ogni caso sono da computarsi a parte gli eventuali compensi a vacanza per le prestazioni di cui all'articolo 4, il rimborso delle spese di cui all'articolo 6 e gli oneri di cui all'articolo 17.

19. — Agli effetti di quanto è disposto nei precedenti articoli, la prestazione complessiva del professionista per l'adempimento del suo mandato comprende le seguenti operazioni:

a) compilazione del progetto sommario della costruzione o dello studio sommario dell'impianto, ovvero calcolazione di massima della macchina, del congegno e dell'organismo statico, in modo da individuare l'opera nei suoi elementi a mezzo di schizzi, o di una relazione;

b) compilazione del preventivo sommario;

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1949

- c) compilazione del progetto esecutivo coi disegni di insieme in numero ed in scala sufficiente per identificarne tutte le parti;
- d) compilazione del preventivo particolareggiato e della relazione;
- e) esecuzione dei particolari costruttivi e decorativi;
- f) assistenza alle trattative per i contratti di forniture e per le ordinazioni, con la eventuale compilazione dei relativi capitolati;
- g) direzione ed alta sorveglianza dei lavori con visite periodiche nel numero necessario ad esclusivo giudizio dell'ingegnere emanando le disposizioni e gli ordini per l'attuazione dell'opera progettata nelle sue varie fasi esecutive e sorvegliandone la buona riuscita;
- h) prove d'officina;
- i) operazioni di accertamento della regolare esecuzione dei lavori ed assistenza al collaudo dei lavori nelle successive fasi di avanzamento ed al loro compimento;
- l) liquidazione dei lavori ossia verifica dei quantitativi e delle misure delle forniture e delle opere eseguite e liquidazione dei conti parziali e finali.

A ciascuna di queste funzioni corrispondono per ogni singola classe di lavori le aliquote indicate nell'allegata tabella *B* intendendosi che con l'aliquota del progetto esecutivo vanno sempre sommate quelle del progetto di massima e del preventivo sommario da parte dello stesso progettista.

B) COLLAUDO DI LAVORI E FORNITURE.

19-a. — Il collaudo di lavori e forniture comprende l'esame, le verifiche e le prove necessarie ad accertare la rispondenza tecnica delle opere e forniture eseguite alle prescrizioni di progetto e di contratto, i riscontri di misure e di applicazioni di prezzi, l'esame di eventuali riserve e relativo parere e, infine, il rilascio del certificato di collaudo.

19-b. — Quando il professionista sia incaricato del collaudo di opere progettate e dirette da altri, le competenze sono regolate dalla tabella *C* nella quale sono indicate alle due finche (a) e (b) le percentuali, secondo che si tratti della pura e semplice collaudazione delle opere con l'esame e il parere sugli atti contabili della gestione e sulle riserve, ovvero della collaudazione predetta e del riparto della spesa a carico dei vari condomini in proporzioni delle quote di proprietà a termine delle disposizioni vigenti.

Il collaudo si riferisce tanto all'opera dell'esecutore del lavoro quanto a quella del professionista direttore dei lavori.

Il collaudo deve essere eseguito in conformità delle norme e delle prescrizioni stabilite per la collaudazione delle opere statali, con la compilazione del verbale di visita dei lavori, della relazione di collaudo, del certificato di collaudo e della relazione sulle riserve e questioni sorte durante l'esecuzione dei lavori.

Le percentuali stabilite per il collaudo debbono essere applicate anche sull'importo delle riserve discusse, indipendentemente, dal loro accoglimento.

19-c. — Quando il collaudo, che si compie, si riferisce a lavori aggiudicati anteriormente al 1° luglio 1947, l'importo dei lavori da collaudare deve essere aggiornato moltiplicandolo per il coefficiente di adeguamento contenuto nella tabella *D* e relativo all'anno di aggiudicazione dell'appalto.

19-d. — Nel caso in cui il committente nomini il collaudatore sin dall'inizio dell'appalto, con l'obbligo di eseguire visite periodiche durante lo svolgimento dei lavori, l'onorario percentuale di cui alla tabella *C* sarà aumentato da un minimo del 15 per cento ad un massimo del 30 per cento.

19-e. — Quando il collaudo riguarda opere di manutenzione, l'onorario percentuale dato dalla tabella *C* sarà maggiorato discrezionalmente fino ad un massimo del 50 per cento.

19-f. — La revisione dei calcoli di stabilità, anche se fatta in sede di collaudo, sarà compensata in ragione del 0,20 dell'aliquota *c* della tabella *B*, riferendosi agli onorari stabiliti per la progettazione di opere delle diverse classi, limitatamente all'importo delle opere o parte di esse in cemento armato, ferro e legno verificate.

C) RIPARAZIONE DANNI DI GUERRA.

19-bis. — Le prestazioni per riparazione dei danni conseguenti a fatti di guerra rientrano nel Capo II e relativo sottocapo *A*) della tariffa e vanno sempre considerate come incarico parziale. Pertanto le aliquote di compenso sono quelle risultanti dalla tabella *A* in relazione

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1949

alla classe e alla categoria cui si riferisce l'opera e in rapporto — secondo la tabella *B* della tariffa — alle prestazioni necessarie di fatto eseguite, con l'aumento, in ogni caso, del 25 per cento per incarico parziale.

In particolare:

Il preventivo particolareggiato va assimilato ad un vero e proprio progetto comprendente il preventivo in desimo e gli eventuali disegni e calcoli di carattere statico, o gli studi o le proposte anche in forma descrittiva.

Per questi elaborati l'onorario va computato, escluse le aliquote di cui alle lettere *a*) e *b*) della tabella *B*, solo in base alle aliquote della lettera *d*) (preventivo particolareggiato) e della lettera *c*) (progetto esecutivo), le quali ultime debbono essere ridotte discrezionalmente — a seconda dell'importanza del lavoro svolto — entro i limiti minimi e massimi seguenti:

PRESTAZIONE PARZIALE	CLASSE DEI LAVORI SECONDO L'ELENCAZIONE DELL'ARTICOLO 14 DELLA TARIFFA 1932								
	I				II	IV	V	VI VII VIII	IX
	a	b	c	d	III				
c) progetto esecutivo .	0,05	0,06	0,06	0,06	0,04	0,04	0,06	0,03	0,04
	0,15	0,17	0,17	0,17	0,13	0,11	0,18	0,09	0,12

Quando lo studio statico od architettonico presenta nel complesso o nei particolari notevole importanza, al professionista compete un compenso integrativo da valutarsi a norma delle corrispondenti o analoghe voci di tariffa, oppure a discrezione.

Per la direzione dei lavori e per altre prestazioni complementari (lettere *e*, *f*, *g*, *h*, *i*, ed *l*) della tabella *B*, l'onorario va commisurato alle corrispondenti aliquote, ma limitatamente alle singole prestazioni eseguite.

Vanno applicate — se non sono in contrasto con le attuali — le altre complementari norme di tariffa, non escluse quelle di cui ai numeri 4 (compensi a vacanze), 6 (rimborso spese), 18, 21, 43 e 44, con le modifiche contenute in tutte le presenti norme.

20. — Quando l'incarico conferito al professionista riguardi l'esecuzione di più opere complete di tipo e di caratteristiche costruttive identiche, e senza che il complesso di insieme richieda speciali cure di concezione, l'onorario corrispondente a quella parte di prestazioni professionali riguardanti il progetto e che sia da eseguire una sola volta per tutte le opere, deve essere computato sull'importo di una sola delle opere stesse.

21. — Quando per lo studio del progetto sommario si richiedono dal committente elaborati con soluzioni distinte e diverse il compenso dovuto al professionista è valutato discrezionalmente, e può anche arrivare fino al doppio delle aliquote dell'articolo 19, lettere *a*) e *b*).

Il compenso può parimenti essere aumentato fino al doppio delle rispettive aliquote parziali, quando l'opera, sia per speciali difficoltà di progetto e di esecuzione, sia per rispondere a prescrizioni di legge, richieda uno sviluppo di elaborati tecnici e contabili superiore al normale.

Analogamente possono aumentarsi fino al doppio le aliquote delle lettere *a*), *c*) e *g*) quando si tratti di lavori di trasformazione di fabbricati o di impianti richiedenti maggiori prestazioni di assistenza ai lavori.

22. — Le modificazioni ed aggiunte all'elaborato od al progetto definitivamente approvato, introdotte in corso di lavoro per cause non imputabili al professionista e richiedenti nuovi studi, sono considerate come appendici al progetto od all'elaborato, ed il professionista ha diritto al compenso anche sulla parte studiata e non eseguita, compenso che è valutato o in via discrezionale, oppure, ove possibile, sul costo preventivato della parte non eseguita.

23. — Quando il professionista, col consenso del committente, ritenga necessario ricorrere all'opera od al Consiglio di specialisti, questi hanno diritto al loro compenso indipendentemente dalle competenze del professionista.

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1949

D) MISURA E CONTABILITÀ DEI LAVORI.

23-a. — La misura e contabilità dei lavori, salvo speciali accordi, sono di spettanza del professionista incaricato della direzione e liquidazione dei lavori. Esse si identificano con la regolare compilazione dei prescritti documenti contabili e comprendono anche i rilievi di qualsiasi natura.

Gli onorari relativi a queste prestazioni, sono valutati in base alla tabella *E* e possono essere applicati solo per lavori edilizi (classe I).

E) AGGIORNAMENTO DEI PREZZI.

23-b. — L'aggiornamento dei prezzi di progetto eseguito dallo stesso progettista, sarà compensato come appresso:

a) se in base a semplici variazioni percentuali dei primitivi prezzi, con una aliquota pari al 20 per cento di quella relativa al preventivo particolareggiato (prestazione *d*, della tabella *B*) con un minimo di lire 2.000;

b) se in base a nuove analisi, con una aliquota pari al 40 per cento di quella relativa al preventivo particolareggiato (prestazione *d* della tabella *B*); con un minimo di lire 4.000.

Se l'aggiornamento viene eseguito da professionista non autore del progetto, le suddette aliquote saranno maggiorate del 25 per cento per *incarico parziale*.

F) REVISIONE DEI PREZZI.

23-c. — La revisione analitica dei prezzi contrattuali di appalto è compensata con una aliquota pari al 40 per cento di quella fissata per la contabilità dei lavori (tabella *E*), applicata all'importo lordo revisionato.

Se la revisione viene effettuata in base ad analisi già compilate e inserite in progetto o in contratto, l'aliquota suddetta viene ridotta al 20 per cento.

Se la revisione che si compie non si riferisce ai prezzi correnti ma a quelli di un appalto svolto in epoca anteriore, agli effetti dell'onorario l'importo revisionato sarà aggiornato applicando gli stessi coefficienti di adeguamento relativi ai collaudi.

Infine, se la revisione è eseguita dallo stesso professionista che presta la sua assistenza all'intero svolgimento dell'opera, e ne redige la contabilità, il relativo onorario è ridotto del 25 per cento.

G) PRESTAZIONI PER PERIZIE ESTIMATIVE.

24. — Per le perizie estimative particolareggiate — oltre i compensi integrativi a vacanze di cui all'articolo 4 ed il rimborso delle spese di cui all'articolo 6 — è dovuto al professionista un compenso a percentuale sul valore stimato in base alle aliquote della tabella *F* che sono suscettibili di aumento fino al limite di un quarto in relazione alla difficoltà della perizia.

L'applicazione della tabella per valori intermedi fra quelli indicati si fa per interpolazione lineare.

Per importi di stima inferiori alle lire 250.000 l'onorario viene stabilito a discrezione.

Per perizia particolareggiata si intende quella basata su specifici criteri di valutazione e corredata di relazione motivata, di descrizioni, di computi e, ove occorrono, di tipi.

Se la perizia è sommaria — cioè in forma di giudizio basato su elementi sintetici e globali come cubatura o numero dei vani per i fabbricati, numero dei fusi o dei telai per gli opifici, produzione giornaliera, ecc. esposto in una breve relazione riassuntiva — le suddette aliquote vengono ridotte alla metà.

24-a. — Se la perizia è analitica — ossia se la perizia particolareggiata è integrata da specifiche e distinte dello stato e del valore delle singole strutture, dei singoli elementi, delle singole macchine od apparecchi costitutivi del complesso periziato — il compenso a percentuale viene determinato applicando aliquote doppie di quelle stabilite per le perizie particolareggiate.

25. — Per i beni rustici (terreni e fabbricati) e per le aree da fabbrica si applicano le percentuali della categoria I; per le merci e le scorte industriali quelle della rispettiva industria, giusta la classificazione di cui all'elenco dell'articolo 14.

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1949

26. — Se la perizia riguarda divisioni fra compartecipanti, ratizzo di quote, valutazioni in contraddittorio e simili, per le quali si richiedono discussioni, studi e conteggi, maggiori degli ordinari, gli onorari di cui ai precedenti capoversi possono aumentare fino al doppio.

Quando la perizia divisionale viene completata con un progetto divisionale, gli onorari di cui sopra possono essere anche triplicati.

27. — Per le stime per le quali si richiedono diverse e separate valutazioni riflettenti lo stesso oggetto, come nelle perizie per danni, per espropriazioni parziali o simili, l'onorario dovuto è quello competente al cumulo delle somme rappresentanti le parziali valutazioni ed è stabilito su questo cumulo colle aliquote dei precedenti articoli.

27-a. — Quando la perizia estimativa va riferita a prezzi anteriori a quelli correnti al 1° gennaio 1947, l'onorario risultante dall'applicazione delle percentuali della tabella F va maggiorato, a seconda dell'anno di riferimento, della corrispondente percentuale di adeguamento indicata nella tabella G.

27-b. — Gli onorari per le stime vanno sempre stabiliti separatamente per le singole unità immobiliari, quando dette unità derivino da lottizzazioni per vendite all'asta o appartengano a proprietari diversi o si trovino in località diverse o quando anche si differenzino negli elementi oggettivi e subiettivi che costituiscono la base delle stime.

28. — Per le perizie di affitto di beni stabili urbani, impianti industriali e beni rustici il compenso è in ragione del

3 per cento del fitto annuo sulle prime	L. 150.000
2 per cento sul fitto eccedente fino a	» 450.000
1 per cento sull'eccesso	

e va aumentato come alla tabella G, in correlazione all'anno cui si riferisce l'importo del fitto, rimanendo sempre da computare a parte gli eventuali compensi a vacanze di cui all'articolo 4 ed il rimborso delle spese di cui all'articolo 6.

CAPO III.

INVENTARI - CONSEGNE.

29. — Per la compilazione di inventari e consegne - oltre il compenso integrativo a vacanza a norma dell'articolo 4 per le operazioni da compiersi sopra luogo, ed il rimborso delle spese di cui all'articolo 6 - è dovuto al professionista un compenso da valutarsi:

1°) Per i beni stabili urbani nella ventesima parte delle percentuali rispettivamente stabilite all'articolo 15 applicate all'importo di stima delle cose inventariate o consegnate, ovvero in un venticinquesimo del canone di affitto annuo, se trattasi di beni affittati;

2°) per gli impianti industriali nella quindicesima parte delle rispettive percentuali stabilite all'articolo 15, applicate all'importo di stima della cosa inventariata o consegnata, ovvero in un venticinquesimo del canone di affitto annuo, se trattasi di beni affittati;

3°) per i beni rustici posti in condizioni ordinarie:

lire 900 per ettaro per fondi di area inferiore a	ha 20
lire 750 per ettaro, sull'area eccedente fino a	» 80
lire 630 per ettaro, sull'area eccedente fino a	» 150
lire 540 per ettaro, sull'area eccedente oltre gli	» 150

oltre l'uno e mezzo per cento sul canone di affitto del primo anno di locazione per i primi 40 ettari e l'uno per cento sul rimanente canone. In caso di mancanza del canone di affitto, dette percentuali sono applicate sui canoni correnti per beni analoghi.

I compensi previsti tanto per inventari o consegne di stabili urbani o rustici, quanto per quelli degli impianti industriali, presuppongono, come ordinariamente avviene in pratica, che l'inventario o la consegna vengano redatti sulla scorta di precedenti consegne.

Quando invece esse siano da impostarsi *ex novo*, i compensi di cui sopra sono suscettibili dell'aumento del 30 per cento salvo eventuali compensi da valutarsi a discrezione per ricerche di titoli relativi a possesso ed in modo particolare per i diritti d'acqua.

La redazione di mappe o tipi è compensata in aggiunta con le norme del capo IV,

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1949

Per gli inventari di boschi, in cui sia richiesta la classificazione e la stazionatura delle piante di alto fusto, e per quelli di terreni con notevole consistenza, di colture legnose specializzate o promiscue, di parchi, di giardini e di vivai, i compensi di cui sopra sono suscettibili di aumento fino al 100 per cento.

30. — Per i prospetti riassuntivi degli enti da portarsi a confronto nei bilanci di consegna e riconsegna (sommari del consegnato e riconsegnato e conseguenti conteggi di debito e di credito), è dovuto al professionista un compenso ad opera come segue:

1°) per i beni stabili urbani l'onorario è valutato sul cumulo delle due partite finali di debito e credito, applicandosi a questo cumulo le aliquote delle perizie analitiche (articolo 24, capoverso 3), oltre il 2 per cento sul canone di affitto del primo anno di locazione, salvo il caso di affitti eccezionali (come, ad esempio, per stabili centrali di grandi città) nel qual caso l'aggiunta viene ridotta discrezionalmente;

2°) per gli impianti industriali idem;

3°) per i beni rustici: i sommari e sommarioni in ragione di lire 210 l'ettaro, fino a 50 ettari e di lire 150 l'ettaro sull'eccedenza; la valutazione dei debiti e crediti in ragione di lire 360 l'ettaro oltre al 2 per cento sul cumulo delle somme, poste a debito e a credito, da applicarsi alla differenza fra consegnato e riconsegnato delle singole voci di ogni partita.

I compensi per le valutazioni delle eventuali opere di miglioria straordinaria sono determinati in aggiunta ai precedenti coi criteri dell'articolo 24 delle perizie estimative.

Se i bilanci vengono eseguiti in contraddittorio, gli onorari di cui i precedenti capoversi 1°, 2°, 3°, per le valutazioni dei debiti e crediti sono suscettibili di aumento fino al cinquanta per cento (50 %).

Per i beni rustici, nel caso che il professionista debba eseguire solamente i rilievi di riconsegna necessari alla redazione del bilancio e non sia quindi richiesta la formazione d'un regolare e completo testimoniale di stato, il compenso per i rilievi occorsi per la compilazione del bilancio è commisurato in ragione dei tre quinti dei compensi stabiliti all'articolo 29.

31. — Per inventari, misurazioni e valutazioni di scorte rurali, fieni, paglie, piantagioni, oltre al rimborso delle spese di ogni natura anche per il personale manuale di aiuto, è dovuto all'ingegnere un compenso a quantità commisurato come segue:

a) per le scorte rurali:

	Misurazione	Valutazione
Fieni e stramaglie per mangini al quintale	L. 10 —	10 —
Paglie e lettiere per mangimi al quintale	» 3,75	—
Legna in cataste al quintale.	» 2,50	—

b) per le piantagioni in ragione del due per cento (2 %) del valore di stima nei casi ordinari. Il compenso può ridursi fino all'uno per cento per i boschi di notevole estensione e regolarità.

CAPO IV.

LAVORI TOPOGRAFICI.

32. — Sono comprese in questa classe le prestazioni per lavori topografici planimetrici ed altimetrici, sia che si tratti di lavori preparatori e preliminari di lavori di altre classi, sia che si tratti di lavori per sè stanti.

33. — Tutte le operazioni di campagna ed i rilevamenti in luogo sono compensati a vacanza a norma dell'articolo 4.

34. — Per la formazione di planimetrie di terreni da rilievi originali e per la redazione di tipi coll'indicazione del perimetro dei fabbricati, delle strade, corsi d'acqua e simili, gli onorari vengono stabiliti come segue:

a) sino a 10 ettari di estensione, il lavoro viene valutato a vacanze:

b) per estensioni maggiori, secondo la seguente tabella:

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1949

	IN PIANURA		IN COLLINA		IN MONTAGNA	
	Scala 1/1000	Scala 1/2000	Scala 1/1000	Scala 1/2000	Scala 1/1000	Scala 1/2000
1. — Terreni nudi o poco alberati con scarsi particolari di strade, case e corsi di acqua: per ettaro	L. 900	750	1.200	900	1.500	1.200
2. — Terreni frastagliati da plantagioni, strade, corsi d'acqua e paludosi: per ettaro	» 1.200	1.050	1.500	1.200	1.800	1.500
3. — Terreni a boschi, vigneti e frutteti: per ettaro	» 1.500	1.350	1.800	1.500	2.100	1.800

Viene applicato in aggiunta un compenso di lire 300 per ogni particella inferiore ai 500 metri quadrati e di lire 150 se superiore ai 500 metri quadrati, con indicazione dei confini di proprietà e delle colture.

Per la formazione di piani o tipi parcellari, frazionamenti e cabrei colorici desunti da rilievi originali, gli onorari di cui alla tabella del presente articolo possono essere aumentati fino al 100 per cento.

In caso di lottizzazione per vendita, di cui occorranò descrizioni particolareggiate, tipi di frazionamento e tipi per atti notarili di trapasso, gli onorari di cui alla suddetta tabella possono essere aumentati fino al 150 per cento.

35. — Per la formazione di planimetrie di abitati da rilievi originali e la redazione di tipi con indicazione di strade, piazze o spazi comunque interposti e circondanti fabbricati, esclusa però la rappresentazione interna di questi, gli onorari vengono stabiliti come segue:

- a) sino a 5 ettari di estensione, il lavoro viene valutato a vacanza;
- b) per estensione superiore a 5 ettari, seconda la tabella seguente:

	IN PIANURA		IN COLLINA		IN MONTAGNA	
	Scala 1/1000	Scala 1/2000	Scala 1/1000	Scala 1/2000	Scala 1/1000	Scala 1/2000
Per ettaro	L. 3.000	2.400	3.600	3.000	4.500	3.600

36. — Ai disegni di strisce di terreno da rilievi originali per studi di tracciati stradali canali, elettrodotti e simili è applicabile la tabella dell'articolo 34 con un aumento del 20 per cento computando l'estensione in base ad una larghezza non minore di metri 30.

37. — Nel caso in cui il tipo planimetrico sia disegnato in scala maggiore di 1.1000, si applicano gli onorari stabiliti per i tipi in scala di 1.1000 aumentati del 20 per cento.

Analogamente, per i tipi in scala minore di 1.2000, si applicano gli onorari stabiliti per i tipi in scala di 1.2000 diminuiti del 20 per cento.

38. — Gli onorari per la formazione di tipi planimetrici, a cui possono servire di base planimetrie esistenti o mappe del nuovo catasto, vengono applicati nella misura di tre quinti di quelli indicati nella tabella dell'articolo 34.

39. — Nella formazione di planimetrie di terreni di natura varia, gli onorari vengono liquidati separatamente per ciascuna parte del lavoro a seconda delle qualità del terreno indicate all'articolo 34.

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1949

40. — Il computo della superficie è compensato in più con lire 600 a 900 per ettaro, oltre il compenso fisso di lire 150 (centocinquanta) per ogni particella di proprietà o coltura distinta.

41. — Per le aree da fabbrica negli abitati, l'onorario per la formazione dei tipi ed il computo delle aree viene valutato a vacanze.

42. — Per la formazione originale di piani quotati i compensi dell'articolo 34 vengono aumentati del 40 per cento, quando il piano quotato è ottenuto per punti isolati, del 60 per cento, se con curve di livello equidistanti da 1 a 5 metri.

Se il rilievo altimetrico si completa con la redazione di profili longitudinali e di sezioni trasversali, i compensi dell'articolo 34 sono suscettibili di aumento fino all'80 per cento.

Per rilevamento altimetrico su piano planimetrico esistente sono dovuti i compensi della tabella dell'articolo 34 ridotti al 50 per cento se per punti isolati ed al 70 per cento se con tracciamento delle curve di livello, equidistanti da 1 a 5 metri.

43. — I disegni delle piante di edifici rilevati sono retribuiti in ragione di metro quadrato di area rilevata e rappresentata nelle piante come alla tabella seguente, con l'aggiunta di una somma fissa di lire 1500.

		SCALA DEL DISEGNO			
		1/50	1/100	1/200	1/500
a)	edifici con pianta di semplice disposizione e con ambienti in prevalenza regolari	L. da 13,50 a 18	da 9 a 13,50	9	4,50
b)	edifici con pianta complicata e con ambienti di varia forma e grandezza	da 31,50 a 45	da 22,50 a 36	22,50	13,50

Gli onorari della tabella si applicano per un solo piano dell'edificio. Per il disegno di ciascuno degli altri piani, gli onorari vengono ridotti del 25 per cento.

Per i disegni delle sezioni verticali necessarie a definire l'edificio, l'onorario viene valutato in ragione di lire 1.80 a 3.00 per ogni metro cubo di volume dell'edificio a seconda della minore o maggiore complessità delle strutture e del numero delle sezioni occorrenti.

44. — La rappresentazione dei prospetti di edifici rilevati, oltre che con una somma fissa di lire 1.500, è retribuita in ragione di lire 18 a lire 60 per metro quadrato di prospetto secondo le difficoltà e la scala del disegno.

Il rilievo ed il disegno dei particolari ornamentali sono retribuiti a vacanze.

Le spese dei ponti e dei mezzi d'opera occorrenti nei rilievi sono a carico del committente.

CAPO V.

CAVE E MINIERE.

45. — Ferma restando l'applicazione delle norme generali, gli onorari per le prestazioni inerenti alle cave ed alle miniere sono di regola determinati a percentuale ovvero a quantità con le modalità indicate negli articoli seguenti; sono in ogni caso computati a parte ed in aggiunta i compensi a vacanze per le prestazioni di cui all'articolo 4 ed il rimborso delle spese di cui all'articolo 6.

46. — Prospezione geologica mineraria di una regione, determinazione geognostica da tracciare su topografia al 50.000 e relativa relazione da lire 150 a lire 300 per ogni ettaro, secondo la seguente tabella:

Fino a 50 ettari	L.	15.000
Per ogni ettaro in più oltre i 50 fino a 100 ettari	»	240
Per ogni ettaro in più oltre i 100 ettari	»	150

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1949

47. — Visita a permessi minerari di prima prospezione senza lavori, determinazione geognostica del suolo, del permesso e degli affioramenti di sostanze minerarie utili, e presunzione del loro valore industriale: la stessa tariffa come all'articolo 46 più un compenso fisso di lire 12.000.

Per il caso in cui la prospezione abbia per scopo la domanda di ricerca in base alla nuova legge mineraria, con delimitazioni segnate su topografia al 25.000 e redazione di tre piani al 10.000, la tariffa indicata al 1° capoverso del presente articolo viene aumentata del 25 per cento.

48. — Visita a permessi minerari in lavorazione ed a miniere tanto in esercizio che inattive, con relazione sulla geognostica del suolo del territorio sui giacimenti e su tutti i lavori accessibili: il compenso è valutato per ogni metro cubo di giacimento compreso fra le rocce incassanti, in base alla seguente tabella:

Fino a 1.000 metri cubi	L.	30.000
Per ogni metro cubo oltre i 1.000 fino a 10.000	»	12
Per ogni metro cubo oltre i 10.000 fino a 25.000	»	9
Per ogni metro cubo oltre i 25.000 fino a 50.000	»	6
Per ogni metro cubo oltre i 50.000	»	3

49. — Progetto ed esecuzione di costruzioni ed impianti industriali annessi alle cave od alle miniere: i relativi onorari vengono determinati applicando le norme di cui al Capo II della presente tariffa.

50. — Stime di cave e miniere. Per la compilazione della stima di una cava o di una miniera, corredata della descrizione dei luoghi del bacino geologico e delle costruzioni, dei cantieri e degli impianti industriali annessi, l'onorario viene liquidato a percentuale in base alla seguente tabella con un minimo di lire 5.000.

Per un valore fino a	L.	5.000.000	1 %
Sul di più fino a	»	10.000.000	0,8 %
»	»	25.000.000	0,6 %
»	»	50.000.000	0,4 %
»	»	75.000.000	0,2 %
»	»	100.000.000	0,1 %
»	»	500.000.000	0,08 %
»	»	1.000.000.000	0,06 %
Sul di più			0,04 %

L'onorario viene determinato applicando le suesposte percentuali al valore complessivo del giacimento, delle costruzioni, dei cantieri e degli impianti industriali quando la stima delle costruzioni, dei cantieri e degli impianti è fatta in modo molto sommario.

Quando invece per questi enti si richiede una stima meno sommaria ovvero la stima particolareggiata od analitica, l'onorario dovuto per la stima del giacimento viene determinato applicando le percentuali suesposte al valore del solo giacimento e l'onorario dovuto per la stima delle costruzioni, dei cantieri e degli impianti viene liquidato, a parte ed in aggiunta, con le norme di cui al Capo II.

51. — Divisione, ampliamenti e fusione di cave e miniere: Per i progetti di divisione, ampliamenti e fusione di cave e miniere con assegnazione delle quote in base ai titoli di proprietà, l'onorario viene liquidato con le modalità di cui al precedente articolo con l'aumento del 10 per cento.

CAPO VI.

INGEGNERIA NAVALE.

52. — Ferma restando l'applicazione delle norme generali, in quanto non modificate dalle seguenti, per la determinazione degli onorari per prestazioni inerenti all'ingegneria navale si seguono le seguenti particolari modalità.

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1949

53. — Quando l'ingegnere navale debba permanere fuori residenza, all'estero o in navigazione, gli onorari a vacanza di cui all'articolo 4 vengono aumentati del 50 per cento.

54. — Agli effetti della determinazione degli onorari, le prestazioni dell'ingegnere navale possono riguardare:

- 1°) nuove costruzioni;
- 2°) lavori di riparazione o trasformazione;
- 3°) liquidazioni;
- 4°) salvataggi e recuperi;
- 5°) perizie per accertamento o valutazione di danni;
- 6°) perizie per valutazioni di navi.

Nel caso di cumulo di alcuni fra gli incarichi qui specificati relativamente ad uno stesso lavoro, si applicano al 100 per cento la tariffa relativa all'incarico principale ed al 30 per cento quelle relative agli incarichi secondari.

55. — TARIFFA I. — Nuove costruzioni.

Importo dell'opera		Onorario per ogni 100 lire dell'importo
Fino a	L. 2.000.000	4 —
Sul di più fino a	» 5.000.000	3 —
»	» 20.000.000	1,50
»	» 50.000.000	0,75
»	» 100.000.000	0,30
»	» 200.000.000	0,27
»	» 300.000.000	0,23
»	» 500.000.000	0,20
»	» 1.000.000.000	0,16
»	» 2.000.000.000	0,12
Sul di più	»	0,10

I-a) — Per progetti dettagliati si applica la tariffa I al 100 per cento sul costo dallo scafo, dall'allestimento e dall'apparato motore.

Il progetto dettagliato comprende l'insieme dei piani dello scafo da presentare ai registri di classificazione (sezione maestra e piano dei ferri) per l'approvazione del progetto di una nave, il piano di costruzione, gli elementi della carena, lo studio della stabilità e dell'assetto, i piani dei ponti, il piano generale dell'apparato motore corredato dei dati principali e degli altri richiesti dai registri di classificazione e il preventivo di costo.

Nella tariffa I al 100 per cento è compreso il compenso per quelle variazioni che si debbono introdurre nei disegni su richiesta dei registri di classificazione.

È pure compreso il compenso per la formazione delle specifiche, l'assistenza al committente del contratto col costruttore fino all'inizio dell'opera.

Per piani particolareggiati di parti d'apparato motore, di parti dello scafo e dell'armamento del piroscavo il compenso deve convenirsi.

I-b) — Per progetti di massima di scafi, apparati motori ed allestimento si applica il 50 per cento della tariffa I.

I-c) — Per revisione di progetti altrui o di offerte: per un solo progetto od una sola offerta si applica il 20 per cento della tariffa I.

Per ogni progetto od offerta in più relativa allo stesso lavoro il compenso viene aumentato del 5 per cento della tariffa I.

I-d) — Per assistenza ai lavori e relativi controlli si applica il 50 per cento della tariffa I, oltre le precedenti competenze.

NOTE. — A) Per alcune soltanto fra le diverse parti di uno stesso progetto, ossia scafo, apparato motore, sistemazioni interne, è da applicare la tariffa I a ciascuna delle parti a seconda del loro sviluppo relativamente al valore delle parti medesime.

B) Gli onorari risultanti dalla precedente tariffa sono aumentati dal 15 al 20 per cento per piroscavi cisterna o frigoriferi; del 30 per cento per piroscavi passeggeri.

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1949

C) Qualora per un progetto già studiato si richiedano varianti da parte del committente, l'onorario risultante dalla tariffa sarà aumentato a discrezione secondo l'importanza del lavoro richiesto.

D) Oltre quanto è detto all'articolo 6 delle norme generali, sono da computarsi a parte le spese del disegnatore.

56. — TARIFFA II. — *Lavori di riparazione o trasformazioni.*

Importo dell'opera		Onorario per ogni 100 lire dell'importo
Fino a	L. 500.000	4 —
Sul di più fino a	» 1.000.000	3,80
»	» 2.000.000	3,50
»	» 3.000.000	3 —
»	» 5.000.000	2,50
»	» 10.000.000	2 —
»	» 25.000.000	1,20
»	» 50.000.000	0,60
»	» 100.000.000	0,50
»	» 200.000.000	0,40
»	» 400.000.000	0,35
»	» 650.000.000	0,30
»	» 1.000.000.000	0,25
Sul di più	»	0,20

II-a) — Per progetto dettagliato con specifiche, assistenza ai lavori e relativi controlli, ecc., si applica la tariffa II al 100 per cento.

II-b) — Per progetti di massima si applica il 30 per cento della tariffa II.

II-c) — Per revisione di progetti altrui e di offerte; per un solo progetto od una sola offerta si applica il 20 per cento della tariffa II.

Per ogni progetto ed ogni offerta in più il compenso viene aumentato del 5 per cento della tariffa II.

II-d) — Per l'assistenza ai lavori e relativi controlli si applica il 50 per cento della tariffa II.

NOTE. — A) Onorario complessivo minimo per la tariffa II lire 25.000.

B) Per le varianti di un progetto già studiato vedi nota C) della tariffa I.

C) Oltre quanto è detto all'articolo 6 delle norme generali, sono da computarsi a parte le spese di disegnatori.

57. — TARIFFA III. — *Liquidazioni.*

Importo fatturato		Onorario per ogni 100 lire dell'importo
Fino a	L. 500.000	1 —
Sul di più fino a	» 1.000.000	0,95
»	» 2.000.000	0,90
»	» 3.000.000	0,80
»	» 5.000.000	0,70
»	» 10.000.000	0,50
»	» 25.000.000	0,30
»	» 50.000.000	0,20
»	» 100.000.000	0,18
»	» 200.000.000	0,16
»	» 400.000.000	0,14
»	» 650.000.000	0,12
»	» 1.000.000.000	0,10
Sul di più	»	0,08

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1949

III-a) — Per liquidazione delle fatture relative a lavori progettati e diretti da altri, compresi i relativi controlli ed i computi metrici, si applica la tariffa III al 100 per cento.

III-b) — Per liquidazione delle fatture relative a lavori diretti dal professionista si applica il 50 per cento della tariffa III.

III-c) — Per liquidazione delle fatture senza aver visto i lavori si applica il 30 per cento della tariffa III.

NOTE. — A) Oltre le precedenti competenze, sono da computarsi i diritti fissi per visita a bordo come segue:

1°) diritto fisso per la prima visita a bordo, lire 5.000;

2°) diritto fisso per ogni successiva visita, lire 2.500;

3°) per sopralluoghi e visite in bacino, visite interne di caldaie, di doppio fondo, gavoni, cisterne, i precedenti diritti sono aumentati del 50 per cento.

B) Il compenso globale non deve mai essere inferiore al 5 per cento del ribasso ottenuto nella liquidazione, né ad ogni modo, inferiore a lire 5.000.

58. — TARIFFA IV. — *Salvataggi e recuperi.*

(Tariffa a base percentuale dei lavori da salvare per corpo e merci).

Importo valori da salvare		Onorario per ogni 100 lire dell'importo
Fino a	L. 500.000	4 —
Sul di più fino a	» 1.000.000	3,80
»	» 2.000.000	3,50
»	» 3.000.000	3 —
»	» 5.000.000	2,50
»	» 10.000.000	2 —
»	» 25.000.000	1,20
»	» 50.000.000	0,60
»	» 100.000.000	0,50
»	» 200.000.000	0,40
»	» 400.000.000	0,35
»	» 650.000.000	0,30
»	» 1.000.000.000	0,25
Sul di più	»	0,20

IV-a) — Per direzione di lavori di salvataggio e recupero senza la gestione amministrativa, si applica la tariffa IV al 100 per cento.

IV-a') — Per lo studio del recupero, senza direzione dei lavori e senza assistenza, si applica il 30 per cento della tariffa IV.

IV-b) — Per assistenza ai lavori senza averne la direzione si applica il 50 per cento della tariffa IV.

IV-c) — Per sopralluoghi isolati o pareri tecnici i compensi sono da stabilire caso per caso.

NOTE. — A) Sul valore delle merci da salvare la tariffa IV si applica con riduzione del 50 per cento.

B) Nel caso di non riuscito salvataggio si applica il 70 per cento della tariffa IV.

C) Nel caso di non tentato salvataggio il compenso è stabilito a discrezione secondo il tempo impiegato e l'importanza dell'opera prestata. Non deve essere però in nessun caso inferiore al 20 per cento della tariffa IV.

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1949

59. — TARIFFA V. — *Perizie per accertamento e valutazione di danni.*

Importo del danno		Onerario per ogni 100 lire dell'importo
Fino a	L. 500.000	2 —
Sul di più fino a	» 1.000.000	1,90
»	» 2.000.000	1,75
»	» 3.000.000	1,50
»	» 5.000.000	1,25
»	» 10.000.000	1 —
»	» 25.000.000	0,60
»	» 50.000.000	0,30
»	» 100.000.000	0,27
»	» 200.000.000	0,24
»	» 400.000.000	0,20
»	» 650.000.000	0,13
»	» 1.000.000.000	0,15
Sul di più	»	0,10

V-a) — Per accertamento dei danni, computi metrici per la valutazione, trattative con l'assicuratore od armatore per l'accordo si applica la tariffa V al 100 per cento.

V-b) — Per l'accertamento dei danni e loro valutazione si applica il 50 per cento della tariffa V.

V-c) — Per perizie giudiziarie e stragiudiziali per accertamento di danni e causali di essi si applica la tariffa V al 100 per cento.

V-d) — Per l'assistenza a perizie nell'interesse di una parte si applica l'80 per cento di quanto è stabilito nella tariffa V-a), V-b), V-c), ove non sia presentata relazione; il 100 per cento se è presentata relazione.

NOTE. — A) L'onorario minimo della tariffa V è di lire 12.500.

Nel caso in cui il professionista dovesse anche eseguire il progetto ed assistere ai lavori di riparazione si deve cumulare la tariffa V al 30 per cento con la tariffa II al 100 per cento.

60. — TARIFFA VI. — *Perizie per valutazione di navi.*

(Tariffa base in ragione della stazza lorda ed in relazione al tipo di bastimento).

VI-a) — Piroscafi e motonavi da carico:

fino a tonnellate di stazza lorda 300, lire 20 per tonnellata;

sul di più fino a tonnellate 1000, lire 15 per tonnellata;

sul di più fino a tonnellate 2000, lire 10 per tonnellata;

sul di più fino a tonnellate 3000, lire 7,50 per tonnellata;

sul di più fino a tonnellate 4000, lire 5 per tonnellata;

sul di più fino a tonnellate 5000, lire 2,50 per tonnellata;

sul di più fino a tonnellate 8000, lire 1,50 per tonnellata;

oltre le tonnellate 8000, lire 1 a tonnellata.

VI-b) — Piroscafi e motonavi cisterna, vale la tariffa VI-a) al 115 per cento.

VI-c) — Piroscafi e motonavi frigoriferi o miste, vale la tariffa VI-a) al 125 per cento.

VI-d) — Piroscafi e motonavi per passeggeri e navi di lusso; onorari da concordarsi in misura non minore di quelli derivanti dalla tabella VI-a) al 125 per cento.

VI-e) — Velieri:

fino a tonnellate stazza lorda 300, lire 15 per tonnellata;

sul di più fino a tonnellate 600, lire 12 per tonnellata;

sul di più fino a tonnellate 900, lire 10 per tonnellata;

sul di più fino a tonnellate 1200, lire 8 per tonnellata;

sul di più fino a tonnellate 1500, lire 6 per tonnellata;

oltre le 1500, lire 3 per tonnellata.

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1949

- VI-f) — Motovelieri, draghe e pontoni biga; vale la tariffa VI-e) al 125 per cento.
VI-g) — Velieri e motovelieri cisterna; valgono rispettivamente le tariffe VI-e) e VI-f) al 115 per cento.
VI-h) — Nelle stime di valori di demolizione si applica il 20 per cento della tariffa VI.

NOTE. — A) Per perizie in base ad elementi sommari anche senza visita della nave, allo scopo di stabilire l'ordine di grandezza del valore venale, da esprimersi in un « certificato di valutazione » a qualunque scopo inteso si applicano le tariffe base al 100 per cento col minimo di lire 5.000.

B) Per perizie particolareggiate basate su specifici criteri di valutazione e corredate di relazione motivata ed eventualmente di descrizioni, computi o tipi, si applica la tariffa base al 150 per cento, col minimo di lire 15.000.

C) Per perizie analitiche, ossia particolareggiate integrate da specifiche o distinte dello stato e del valore di singole strutture o parti dello scafo, attrezzature, macchinari o impianti appartenenti al complesso periziato, nonché in ogni altro caso di particolare complessità e difficoltà, si applica la corrispondente tariffa base al 250 per cento col minimo di lire 25.000.

D) Per eventuali accessi a bordo, aiuti e spese, si procede alla integrazione del complesso secondo le norme generali.

E) Per piroscafi e motonavi di oltre 16 anni e velieri e motovelieri di oltre 20 anni di età come pure per bastimenti con certificato di classe di prossima scadenza, la relativa tariffa base va applicata al 110 per cento.

61. — Per i lavori o progetti di impianto di cantieri navali, per costruzione o riparazione di navi e di officine relative, per progetti e costruzioni di bacini, per perizie di cantieri, ecc., si applicano le norme di cui al Capo II della presente tariffa.

62. — Per studi di varo e di mancato varo, per collaudo di materiali diversi presso stabilimenti, per collaudi e prove idrauliche e prove di macchinari i compensi sono da stabilire caso per caso a discrezione del professionista.

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1949

ONORARI A PERCENTUALE DOVUTI AL PROFESSIONISTA

IMPORTO DELLE OPERE	CLASSI E CATEGORIE DELLE									
	Costruzioni edilizie							Impianti industriali completi		
	Ia	Ib	Ic	Id	Ie	If	Ig	IIa	IIb	IIc
250.000	7 —	8,60	10,10	11,60	22 —	8 —	10,90	12,50	17,50	22,50
500.000	6,50	8,15	9,65	11,05	19 —	7,50	10,50	10 —	14 —	18 —
1.000.000	6 —	7,40	8,95	10,35	17 —	7,20	9,70	8,60	12 —	16 —
2.500.000	5 —	6,15	7,70	9 —	14,50	6,50	8,30	6,50	9,10	12 —
5.000.000	4,30	5 —	6,50	8 —	13 —	5,80	7 —	5 —	7,20	9,60
10.000.000	3,60	4,30	5,60	7,20	11,50	5,10	6 —	4 —	5,60	7,40
15.000.000	3,50	4,25	5,50	7 —	10,50	4,75	5,50	3,75	5,25	6,75
20.000.000	3,25	4,15	5,25	6,75	10 —	4,50	5,25	3,50	4,90	6,30
30.000.000	3,15	4 —	5 —	6,30	9 —	4,25	5 —	3,25	4,55	5,85
40.000.000	3 —	3,75	4,75	6,20	8,50	4 —	4,75	3 —	4,20	5,40
50.000.000	2,90	3,50	4,50	6 —	8 —	3,75	4,50	2,85	4 —	5,15
100.000.000	2,50	3 —	4 —	5 —	7 —	3,25	4 —	2,50	3 —	4,50
150.000.000	2,20	2,60	3,60	4,35	6,20	2,85	3,60	2,20	2,50	3,90
200.000.000	2 —	2,40	3,25	3,85	5,50	2,55	3,25	1,95	2,10	3,30
250.000.000	1,90	2,20	2,95	3,45	4,90	2,35	2,95	1,75	2,05	2,80
300.000.000	1,80	2,10	2,70	3,15	4,40	2,15	2,70	1,60	1,85	2,40
400.000.000	1,70	2 —	2,35	2,80	3,80	1,95	2,30	1,40	1,60	2 —
500.000.000	1,65	1,90	2,10	2,60	3,40	1,80	2,10	1,25	1,50	1,70

Per i lavori il cui importo sia superiore ai massimi sopraindicati, gli onorari saranno concordati di volta in volta:

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1949

TABELLA A.

PER OGNI CENTO LIRE DI IMPORTO DELL'OPERA

OPERE SECONDO L'ELENCAZIONE DELL'ARTICOLO 14

Impianti di servizi generali			Impianti elettrici			Macchine isolate	Ferrovie e strade		Opere idrauliche			Acquedotti e fognature	Ponti, manufatti isolati, strutture speciali		
IIIa	IIIb	IIIc	IVa	IVb	IVc		V	VIa	VIb	VIIa	VIIb		VIIc	VIII	IXa
17,50	18,75	25 —	15 —	12,50	10 —	20 —	6,10	7,70	7 —	8 —	8,60	8,60	8 —	10,10	11,66
14 —	15 —	20 —	12 —	10 —	8 —	15 —	5,75	7,40	6,50	7,65	8,15	8,15	7,65	9,60	11,05
12 —	12,80	17 —	10 —	8,40	6,80	12,50	5,15	6,75	5,80	6,50	7,40	7,40	6,50	8,95	10,35
9,10	9,75	13,30	7,80	6,50	5,20	9,80	4,05	5,65	4,65	5,10	6,15	6,15	5,10	7,50	8,85
7 —	7,50	10,40	6 —	5 —	4 —	6,90	3,35	4,70	3,60	4,40	5,20	4,95	4 —	6,20	7,40
5,60	6 —	8 —	4,80	4 —	3,20	5 —	3 —	4,35	3 —	3,40	4,30	4,30	3,35	5,60	6,60
5,25	5,65	7,60	4,50	3,75	3 —	4,20	2,85	4,15	2,85	3,15	4,10	4,10	3,15	5,10	6,30
4,90	5,25	7 —	4,20	3,50	2,80	4 —	2,75	4 —	2,75	3 —	3,90	3,90	3 —	5 —	6,10
4,55	4,90	6,50	3,90	3,25	2,60	3,70	2,50	3,80	2,50	2,80	3,55	3,55	2,80	4,80	5,70
4,20	4,50	6 —	3,60	3 —	2,40	—	2,25	3,60	2,25	2,60	3,25	3,25	2,60	4,60	5,35
4 —	4,30	5,70	3,40	2,85	2,30	3,10	2 —	3,40	2 —	2,40	3 —	3 —	2,40	4,40	5 —
3,50	3,75	5 —	3 —	2,50	2 —	2,25	1,50	2,75	1,50	1,75	2 —	2,50	1,90	3,40	4 —
3,05	3,25	4,40	2,75	2,20	1,80	—	1,40	2,50	1,40	—	—	2,10	1,70	2,90	3,35
2,65	2,85	3,90	2,55	2 —	1,65	1,50	1,35	2,40	1,35	—	—	2 —	1,60	2,70	3,15
2,35	2,55	3,50	2,40	1,90	1,55	—	1,30	2,30	1,30	—	—	1,90	1,50	2,55	2,95
2,15	2,35	3,20	2,30	1,80	1,45	—	1,25	2,20	1,25	1,50	1,70	1,80	1,40	2,40	2,85
1,85	2,05	2,80	2,20	1,70	1,40	—	1,20	2,10	1,20	—	—	1,70	1,30	2,30	2,75
1,65	1,85	2,50	2,10	1,60	1,35	—	1,15	2 —	1,15	1,45	1,65	1,65	1,20	2,20	2,65

fra le parti.

SETTIMA COMMISSIONE. — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1949

TABELLA B.

PRESTAZIONI PARZIALI	CLASSI DI LAVORI SECONDO L'ELENCAZIONE DELL'ARTICOLO 14									
	I a b c d	I e	I f g	II III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
a) Progetto di massima	0,10	0,12	0,08	0,12	0,08	0,12	0,07	0,04-0,07	0,10	0,07
b) Preventivo sommario	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02	0,03	0,03	0,01-0,02	0,03	0,03
c) Progetto esecutivo	0,25	0,28	0,28	0,22	0,18	0,30	0,15	0,15-0,12	0,15	0,20
d) Preventivo particolareggiato	0,10	0,08	0,08	0,10	0,07	0,07	0,12	0,05-0,04	0,05	0,05
e) [Particolari costruttivi e decorativi	0,15	0,20	0,04	0,08	0,05	0,08	0,10	0,15	0,12	0,20
f) Capitolati e contratti	0,03	0,03	0,05	0,10	0,10	—	0,08	0,10	0,10	0,10
g) Direzione lavori	0,25	0,20	0,35	0,15	0,20	0,15	0,25	0,30	0,25	0,20
h) Prove di officina	—	—	—	—	—	0,12	—	—	—	—
i) Assistenza al collaudo	0,03	0,02	0,03	0,15	0,20	0,13	0,05	0,05	0,05	0,10
l) Liquidazione	0,07	0,05	0,07	0,05	0,10	—	0,15	0,15	0,15	0,05

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1949

TABELLA C.

IMPORTO DELLE OPERE Lire	PERCENTUALE SU OGNI CENTO LIRE DI IMPORTO DELLE OPERE	
	senza reparto a)	con il reparto b)
1.000.000	1 —	1,30
2.000.000	0,88	1,14
3.000.000	0,80	1,04
5.000.000	0,70	0,91
10.000.000	0,48	0,62
15.000.000	0,35	0,45
20.000.000	0,29	0,38
30.000.000	0,21	0,27
40.000.000	0,18	0,23
50.000.000	0,155	0,20
60.000.000	0,14	0,18
70.000.000	0,13	0,17
80.000.000	0,125	0,16
90.000.000	0,12	0,15
100.000.000	0,115	0,145
150.000.000	0,091	0,118
200.000.000	0,077	0,10
300.000.000	0,062	0,08
500.000.000	0,049	0,064

Per importi maggiori resta fissata l'applicazione dell'ultima aliquota.

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1949

TABELLA D.

Coefficienti di adeguamento.

Anno di aggiudicazione dell'appalto	Coefficiente di adeguamento al 1947 dell'importo delle opere
1938	55 —
1939	47,83
1940	36,67
1941	28,95
1942	23,40
1943	15,71
1° semestre 1944	9,17
2° » 1944	3,93
1° » 1945	2,33
2° » 1945	2,02
1° » 1946	2,02
2° » 1946	1,67
1947	1 —

Al nuovo importo virtuale risultante va applicata la corrispondente aliquota di compenso — ove occorre, interpolarla — contenuta nella tabella sopra riportata.

NOTE. — a) L'importo da aggiornarsi:

è quello dato dallo stato finale in base ai prezzi lordi di aggiudicazione, escluso quindi l'eventuale maggiore importo intervenuto per la revisione dei prezzi, quando tale maggiore importo non figuri nella contabilità e non sia perciò sottoposto all'esame del collaudatore;

è quello comprensivo della revisione, nel caso contrario. In questo caso il coefficiente di adeguamento è quello corrispondente all'anno cui si riferiscono le varie revisioni dei prezzi.

b) Un incarico di collaudo assegnato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, durante il corso dei lavori o dopo la loro esecuzione, è che non sia stato ancora condotto a termine per cause indipendenti dalla volontà e dalla diligenza del professionista (mancata tempestiva consegna di atti contrattuali, tecnici o contabili, impedimenti dovuti a forza maggiore, ecc.), va compensato in base alle norme dell'articolo 19-c.

c) L'importo lordo dei lavori va aumentato, agli effetti della determinazione dell'onorario degli importi delle riserve discusse, indipendentemente dal loro accoglimento.

d) Se un'opera comprende varie parti distinte per contratti e contabilità, le quali richiedono separati certificati di collaudo, gli onorari vanno stabiliti separatamente per l'importo lordo relativo a ciascun contratto e certificato di collaudo.

e) In aggiunta a tali onorari debbono essere rimborsate e corrisposte al professionista le spese e gli onorari seguenti:

1°) le spese di viaggio, di vitto e di alloggio per i sopralluoghi fuori sede;

2°) le spese di bollo, postali, telegrafiche e telefoniche e per le copie oltre l'originale;

3°) gli onorari a vacanza, in ragione di lire 600 all'ora, limitatamente al tempo impiegato nei viaggi di andata e ritorno per portarsi nel luogo dei lavori da collaudarsi.

f) Se il collaudo è affidato a più professionisti, a ciascuno di essi è dovuto l'onorario che spetterebbe al professionista che da solo dovesse eseguire il collaudo.

TABELLA E.

Onorari per la misura e contabilità dei lavori.

Importo dell'opera	Per ogni 100 lire d'importo
Fino a 5 milioni	0,60
Sul di più fino a 20 milioni	0,55
Sul di più fino a 50 milioni	0,50
Sul di più fino a 100 milioni	0,40
Oltre 100 milioni e per qualsiasi importo	0,35

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1949

Per i lavori delle altre classi tali percentuali saranno ridotte del 30 per cento.

Gli onorari di cui alla tabella sopra riportata, se riferiti a contabilità riguardanti lavori di ripristino, trasformazione, ampliamenti e manutenzione, saranno maggiorati come appresso:

per riparazioni e trasformazioni del 20 per cento;
per aggiunte e ampliamenti, del 10 per cento;
per ordinaria manutenzione, del 40 per cento.

TABELLA F.

ONORARI DOVUTI AL PROFESSIONISTA PER PERIZIE ESTIMATIVE
PARTICOLAREGGIATE PER OGNI MILLE LIRE DI IMPORTO STIMATO

CLASSI DELLE OPERE SECONDO LA ELENCAZIONE DELL'ARTICOLO 14									
IMPORTO STIMATO	Costruzioni edilizie	Impianti industriali completi	Impianti di servizi generali	Impianti elettrici	Macchine isolate	Ferrovie e strade	Opere idrauliche	Acquedotti e fognature	Ponti, manufatti isolati, strutture speciali
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
250.000 . . .	17 —	17 —	18 —	13 —	19 —	9 —	9 —	10 —	12 —
500.000 . . .	11,20	11,20	12 —	8 —	12 —	5,90	6,10	6,50	7,70
1.000.000 . . .	9 —	9 —	9,60	6,40	10 —	5,40	5,20	5,90	7,20
2.500.000 . . .	7,30	7,30	7,80	5,20	7,80	4,50	4,10	4,90	6 —
5.000.000 . . .	5,60	5,60	6 —	4 —	5,50	3,80	3,50	4 —	5 —
10.000.000 . . .	4,50	4,50	4,80	3,20	4 —	3,50	2,70	3,40	4,50
15.000.000 . . .	4,20	4,20	4,50	3 —	3,40	3,30	2,50	3,30	4,10
20.000.000 . . .	3,90	3,90	4,20	2,80	3,20	3,20	2,40	3,10	4 —
30.000.000 . . .	3,60	3,60	3,90	2,60	3 —	3 —	2,20	2,80	3,80
40.000.000 . . .	3,40	3,40	3,60	2,40	2,60	2,90	2,10	2,60	3,70
50.000.000 . . .	3,20	3,20	3,40	2,30	2,40	2,70	1,90	2,40	3,50
100.000.000 . . .	2,40	2,40	3 —	2 —	2 —	2,20	1,40	2 —	3 —
200.000.000 . . .	1,60	1,60	2,50	1,70	1,60	1,70	1 —	1,60	2,50
300.000.000 . . .	1,40	1,40	2,20	1,60	1,40	1,60	0,85	1,40	2,20
500.000.000 . . .	1,20	1,20	2 —	1,40	1,20	1,40	0,75	1,20	2 —

Per i lavori il cui importo sia superiore ai massimi sopraelencati gli onorari saranno concordati di volta in volta fra le parti.

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1949

TABELLA G.

ANNO A CUI SI RIFERISCONO I PREZZI DELLA PERIZIA ESTIMATIVA	Percentuale di maggiorazione dell'onorario
Fino al 31 dicembre 1940	550 %
Fino al 31 dicembre 1941	450 %
Fino al 31 dicembre 1942	350 %
Fino al 31 dicembre 1943	250 %
Fino al 31 dicembre 1944	100 %
Fino al 31 dicembre 1945	20 %
Fino al 31 dicembre 1946	15 %

PRESIDENTE. L'onorevole Amendola Pietro ha presentato all'articolo 13 della tariffa il seguente emendamento aggiuntivo:

« Agli aiuti-laureati che collaborano con il professionista incaricato spetta la compartecipazione del 50 per cento sulle provvigioni corrispondenti alle seguenti voci della tabella B) per le quali vi sia stata prestazione da parte di essi:

- c) progetto esecutivo;
- d) preventivo particolareggiato;
- e) particolari costruttivi e decorativi;
- g) direzione lavori.

« La qualifica di aiuto-collaboratore spetta al laureato che abbia almeno due anni di anzianità di laurea e che presti la sua opera presso uno studio professionale da oltre un anno.

« Le modalità di riconoscimento della specifica ed effettiva prestazione da parte degli aiuti saranno determinate dai contratti di lavoro della categoria ».

Ha facoltà di svolgerlo.

AMENDOLA PIETRO. Mi sembra che l'emendamento non abbia bisogno di particolare illustrazione. Ritengo che siano evidenti le finalità sociali, di giustizia distributiva e di tutela degli interessi di una numerosa categoria di professionisti, che hanno ispirato la presentazione di questo mio emendamento.

Praticamente si tratta di tutti quei casi nei quali gli ingegneri e gli architetti sono coadiuvati da altri laureati che abbiano almeno due anni di anzianità di laurea e che prestino la loro opera presso uno studio professionale

da oltre un anno. Come sappiamo, specialmente quando si tratta di studi ben avviati, è sugli aiuti che grava l'onere maggiore del lavoro; si tratta, quindi, di concedere dei benefici anche a questi laureati che aiutano il titolare dell'ufficio il quale, spesso, non fa che apporre la sua firma al lavoro fatto.

L'articolo 13 ignora completamente questi professionisti, il cui trattamento è lasciato alla discrezione del titolare, sia esso ingegnere o architetto. Si tratta, quindi, di introdurre una garanzia a loro favore e di riconoscere, se non totalmente, almeno parzialmente, l'opera da loro prestata.

RICCIO. Ritengo che questa non sia la sede per discutere l'emendamento proposto dall'onorevole Amendola.

Noi stiamo discutendo le tariffe che devono regolare il rapporto tra il professionista ed il privato; esclusivamente questo. Perciò, ogni altro rapporto non può e non deve essere regolato in questa sede. Quei rapporti potranno essere regolati giuridicamente attraverso una legge, attraverso, non so, contratti collettivi se vi saranno; comunque in questa sede, no, in modo assoluto.

Quindi dichiaro di votare contro l'emendamento dell'onorevole Amendola; anzi pregherei l'onorevole Amendola di ritirarlo anche in vista dell'urgenza della legge.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Relatore di esprimere il suo pensiero sull'emendamento Amendola.

CACCIATORE, *Relatore*. Dirò che il principio contenuto in questo emendamento senza dubbio risponde alle esigenze cui ha

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1949

accennato l'onorevole Amendola. Devo far presente, però, che l'articolo 6 della presente tariffa dice:

« Salvo contrarie pattuizioni, il commit-
tente deve rimborsare al professionista le
seguenti spese:

a) le spese vive di viaggio, di vitto, di
alloggio per il tempo passato fuori ufficio da
lui e dal suo personale di aiuto, e le spese
accessorie;

b) le spese per il personale di aiuto o per
qualsiasi altro sussidio od opera necessaria
all'esecuzione di lavori fuori ufficio ».

Quindi, in sostanza, la legge della tariffa
prevede il caso del rimborso e quando esso
risulta dalla parcella è evidente che diventa
un atto pubblico e, quindi, è difficile al pro-
fessionista negare al proprio aiuto una paga
che sia inferiore a quella che si è fatta rim-
borsare.

Io farei una obiezione sostanziale che ri-
guarda la misura del 50 per cento. Se a carico
del professionista titolare dell'ufficio sono
tutte le spese di carattere generale — dello
studio, della luce ecc. — e se egli deve rinun-
ziare al 50 per cento in favore del suo aiu-
tante, al titolare dello studio non resterebbe
quasi niente.

Ma qui torna l'argomento dell'onorevole
Riccio: fissare una percentuale, o ridurla,
a me pare un arbitrio. Sono le categorie
interessate che dovrebbero prendere in esame
questa questione e noi potremmo esaminarla
quando esse si fossero messe d'accordo. Come
facciamo noi a stabilire d'imperio una deter-
minata percentuale sia essa del 50, del 30,
del 20 per cento o di altra misura?

A parte poi il fatto che si dovrebbe rin-
viare al Senato il disegno di legge in esame.

Quindi anche per questo credo che l'ono-
revole Amendola vorrà limitarsi a presentare
questa sua proposta non come emendamento
ma come ordine del giorno, che potrebbe
essere accettato come invito al Governo a
tener presente questo desiderio della Com-
missione in ordine alla questione degli aiuto-
ingegneri.

PRESIDENTE. Onorevole Amendola, ella
insiste nel suo emendamento?

AMENDOLA PIETRO. Non insisto
perché gli argomenti addotti dall'onorevole
Cacciatore effettivamente mi hanno convinto.
D'altra parte non posso prendermi l'arbitrio
di variare la percentuale. Mi sono deciso
a presentare questo emendamento, perché
sollecitato dalla categoria interessata. Credo
che sarebbe opportuno, giusta la propo-
sta dell'onorevole Cacciatore, trasformare

l'emendamento nel seguente ordine del
giorno:

« La VII Commissione dei lavori pub-
blici fa voto al Governo perché voglia pre-
sentare al Parlamento un disegno di legge
che provveda a riconoscere agli aiuti laureati
che collaborano con gli ingegneri e gli archi-
tetti incaricati della progettazione ed ese-
cuzione di lavori una compartecipazione
sulle provvigioni corrisposte ai professionisti
incaricati ».

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per
i lavori pubblici*. Concordo pienamente con
le osservazioni fatte dagli onorevoli Riccio
e Cacciatore, ma ritengo che sia utile sotto-
lineare alcuni aspetti di questo argomento
che non è male avere esaminato.

Qui ci portiamo su di un campo com-
pletamente diverso da quello in cui stiamo
ed in un campo di una importanza, vorrei
dire, enorme: qui affermiamo, niente meno
in sede di tariffa, che, in definitiva, gli aiuti
ingegneri hanno diritto ad una partecipa-
zione se non agli utili, a qualcosa di simile.
Nessuno più di me potrebbe essere felice
di questo, perché io sono stato sempre, per-
sonalmente, un sostenitore di questo prin-
cipio che, anzi, in sede Costituente non ha
trovato proprio l'approvazione dei colleghi
di partito dell'onorevole Amendola.

In definitiva noi andremmo ad inter-
ferire nei rapporti fra il professionista datore
di lavoro e il professionista lavoratore. Non
solo per la categoria degli ingegneri, anche
per quella degli avvocati si presenta lo stesso
problema. È un problema che meriterebbe
di essere molto approfondito, e ritengo che
in questa sede non se ne possa parlare nem-
meno sotto forma di ordine del giorno,
anche perché verrebbe a sminuire l'importan-
za di questo principio. Prego l'onorevole
Amendola di voler rinunciare al suo ordine
del giorno, perché l'argomento richiede ben
altra trattazione ed elaborazione in altra
sede.

AMENDOLA PIETRO. Il mio ordine
del giorno non può nuocere, né pregiudica
gli interessi della categoria...

CACCIATORE, *Relatore*. L'ordine del
giorno può essere accolto per lo meno come
raccomandazione.

AMENDOLA PIETRO. È necessario che
la categoria sappia che la questione sarà
esaminata.

CACCIATORE, *Relatore*. Io credo, che
l'ordine del giorno è formulato al fine di
porre in luce un problema. Il professionista

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 1949

anziano, si sa, tiene sempre ai margini dell'attività il professionista giovane, e quindi il problema senza dubbio esiste.

PRESIDENTE. Onorevole Amendola, ritengo che noi non possiamo neppure votare un ordine del giorno di questo genere, perchè ha un carattere sindacale, che non ha nulla a vedere con il disegno di legge che stiamo discutendo.

RICCIO. L'ordine del giorno non può essere preso in considerazione in questa sede; noi siamo, come Commissione di lavori pubblici in sede legislativa, discutendo e approvando una legge tariffaria. La questione esula completamente dalla nostra competenza, perchè riguarda materia del lavoro. Sarà materia della Commissione per il lavoro, oppure può l'onorevole Amendola presentare alla Camera un progetto di legge relativo alla materia stessa. Noi, come Commissione di lavori pubblici, non possiamo accettare questo voto.

AMENDOLA PIETRO. Ma qui si tratta di un voto da presentare al Governo affinché la questione possa poi esaminarsi. Insisto nell'ordine del giorno.

RICCIO. Sollevo la pregiudiziale di incompetenza della Commissione, trattandosi di materia della Commissione del lavoro.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare contro, pongo in votazione la pregiudiziale dell'onorevole Riccio.

(È approvata).

Nessuno altro chiedendo di parlare, e non essendo stati presentati altri emendamenti, il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge:

«Tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri» (n. 276):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

«Tariffa professionale degli ingegneri e architetti» (n. 263):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

La seduta termina alle 12.30.